Allegato "B"

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 48 DEL 17 DICEMBRE 2015
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali e sociosanitari e dei servizi educativi per l'infanzia" - testo integrato -

COMUNE DI SAVONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI, SOCIOSANITARI E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 17 DICEMBRE 2015

INDICE

REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI, SOCIOSANITARI E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

PARTE PRIMA SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

TITOLO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1	Principi generali	Pag. 2
Art. 2	Oggetto del Regolamento	Pag. 2
Art. 3	Finalità ed obiettivi	Pag. 2
Art 4	Funzioni del Comune in campo sociale e sociosanitario	Pag. 3
Art. 5	Destinatari	Pag. 3
Art. 6	Criteri di accesso	Pag. 4
Art. 7	Responsabilità dei parenti tenuti agli alimenti	Pag. 4
Art. 8	Interventi e Prestazioni	Pag. 4
Art. 9	Modalità di gestione dei servizi	Pag. 5

TITOLO II ACCESSO, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E SERVIZI TRASVERSALI ALLE FASCE D'UTENZA

Art. 10	Accesso ai servizi e istruttoria	Pag. 5
Art. 11	Organizzazione e funzionamento dei servizi sociali comunali	Pag. 5
Art. 12	Modulistica e documentazione	Pag. 6
Art 12 bis	Accertamento dell'abbandono e dell'estraneità	Pag. 7
Art. 13	Gestione del procedimento	Pag. 7
Art. 14	Verifiche e controlli	Pag. 8
Art. 14 bis	Attestazione delle prestazioni economiche assistenziali erogate dal Comune	Pag. 9
Art. 15	Trattamento e conservazione dei dati	Pag. 9
Art. 16	Decorrenza e durata delle prestazioni	Pag. 9
Art. 17	Liste d'attesa	Pag. 9
Art. 18	Casi d'urgenza	Pag. 10
Art. 19	Integrazione Sociosanitaria	Pag. 10
Art. 20	Servizio Sociale Professionale - Definizione	Pag. 10
Art. 20 bis	Modalità di accesso	Pag. 11
Art. 20 ter	Contribuzione	Pag. 11
Art. 21	Interventi e servizi sociali e socio sanitari	Pag. 12

ALLEGATI "A"

A1)	Promozione e sostegno alle responsabilità familiari	Pag. 13
A2)	Interventi per la non autosufficienza, anziani, disabili	Pag. 22
A3)	Disagio adulti, emergenza ed inclusione sociale	Pag. 39
A4)	Promozione dell'invecchiamento attivo	Pag. 45
A5)	Attività innovative e di promozione	Pag. 51

PARTE SECONDA I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA

TITOLO I FINALITA', FUNZIONI, TIPOLOGIE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Art. 1	Istituzione	Pag. 53
Art. 2	Finalità	Pag. 53
Art. 3	Funzioni	Pag. 53
Art. 4	Destinatari	Pag. 54
Art. 5	Tipologie di servizio	Pag. 54
Art. 6	Modalità di funzionamento	Pag. 55

TITOLO II INFORMAZIONE, ACCESSO E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 7	Informazione	Pag. 55
Art. 8	Accesso ed ammissioni	Pag. 55
Art. 9	Partecipazione delle famiglie	Pag. 56
Art. 10	Inserimento e frequenza	Pag. 56
Art. 11	Partecipazione delle famiglie ai costi	Pag. 57

TITOLO III PROGETTO TECNICO-ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 12	Finalità e progetto educativo	Pag. 57
Art. 13	Equipe di lavoro e coordinamento	Pag. 58
Art. 14	Formazione permanente	Pag. 59
Art. 15	Servizio di refezione	Pag. 58
Art. 16	Raccordo con i servizi socio-sanitari pubblici	Pag. 58

TITOLO IV AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 17	Autorizzazione al funzionamento	Pag. 59
Art. 18	Accreditamento	Pag. 59
Art. 19	Vigilanza	Pag. 59

PARTE TERZA DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 1	Diritto all'informazione e carta dei servizi	Pag. 61
Art. 2	Accesso agli atti	Pag. 61
Art. 3	Ricorsi	Pag. 61

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4	Diritto di rivalsa	Pag. 61
Art. 5	Norme di riferimento	Pag. 61
Art. 6	Entrata in vigore	Pag. 62
Art. 7	Norme transitorie	Pag. 62

PARTE PRIMA

SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Principi generali

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi dei servizi sociali del Comune di Savona, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Il Comune di Savona, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali e sociosanitari integrato fra servizi pubblici, servizi del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.
Il sistema di welfare cittadino si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- il sostegno alla famiglia in ogni sua forma, valorizzando le relazioni intrafamiliari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione nel quadro dei principi di solidarietà, partecipazione e di auto organizzazione;
- uguaglianza di opportunità fra uomo e donna, nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- l'accesso e la fruibilità delle prestazioni con modalità coerenti con le esigenze poste dai bisogni, anche in rapporto alle evidenze strutturali della popolazione cittadina, che si caratterizza per una forte presenza di persone anziane;
- attenzione prioritaria alle fragilità ed alle nuove povertà, al fine di individuare gli strumenti più idonei ad assicurare un'adeguata rete di sostegno;
- integrazione degli abitanti comunitari e non comunitari sui principi di sussidiarietà.

Art. 2
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Savona esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e sociosanitaria che comprendono le misure destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone residenti nel Comune di Savona incontrano nel corso della loro vita.
Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, i servizi sociali e sociosanitari del Comune assicurano uniformità nell'accesso, informazione ed orientamento ai servizi, la valutazione multidimensionale e la redazione di un progetto individuale di assistenza attraverso le funzioni e le professionalità operanti nel sistema organizzativo dei servizi.

Art. 3
Finalità ed obiettivi

Gli interventi ed i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazione di bisogno o emarginazione;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;

- favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento ed integrazione sociale per le persone disabili specie se in stato di gravità, nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione e antisocialità;
- favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali e sanitari, anche in collaborazione con soggetti del Terzo Settore e del volontariato;
- promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio.
- tutelare la famiglia, valorizzarne il ruolo di promozione sociale, favorirne l'integrazione nel tessuto sociale cittadino, prevenirne il disagio, sostenerne le difficoltà anche al fine di garantirne l'integrità.

Art. 4
Funzioni del Comune in campo sociale e sociosanitario

Ai sensi della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", così come recepita dalla L.R. 24 maggio 2006, n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari" e ss.mm.ii., il Comune è titolare delle funzioni amministrative, di pianificazione, gestione ed erogazione delle prestazioni del sistema integrato relative ai servizi sociali in ambito locale con la finalità di eliminare o ridurre le condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche, la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie dei servizi.
Il Comune è titolare, inoltre, di competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle strutture residenziali e semiresidenziali e la vigilanza sulle stesse; la definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema sociale integrato; la determinazione di livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione; le valutazioni di efficacia ed efficienza delle prestazioni sociali, anche attraverso l'uso di strumenti di misurazione del gradimento dei servizi da parte dei cittadini. Il Comune, infine, assicura le prestazioni di secondo livello di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 328/2000, integrate con la componente sanitaria, tramite il Distretto Sociosanitario e l'ambito territoriale sociale (ATS), secondo le indicazioni del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario.

Art. 5
Destinatari

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i cittadini italiani residenti nel Comune di Savona e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalla legge regionale e nazionale, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché, nelle more di quanto stabilito nell'articolo 3 della L.R. 12/2006 e ss.mm.ii., gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno sempre residenti nel Comune di Savona, gli stranieri con permesso umanitario, gli stranieri

cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato, i minori di qualsiasi nazionalità; potranno essere, altresì, erogate prestazioni e servizi a persone prive dei sopraelencati requisiti per un periodo minimo e limitatamente al soddisfacimento di bisogni primari, previa acquisizione delle relative disponibilità di bilancio.
Sono escluse le persone residenti in strutture comunitarie e residenziali, per le quali resta impegnato il Comune in cui avevano la residenza prima del ricovero, come previsto dall'art. 6 comma 4 della legge 328/2000.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge 328/2000, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato, le persone in condizione di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità involontaria di ordine fisico e psichico, nonché i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali.

Art. 6
Criteri di accesso

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità, secondo quanto previsto dalla legge 328/2000, art. 2. con priorità di accesso alle persone rientranti nelle fattispecie di cui al medesimo articolo 2, comma 3.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ad oggetto "Regolamento concernente la revisione della modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)", l'ISEE é lo strumento di valutazione attraverso criteri unificati della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'Indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Art. 7
Responsabilità dei parenti tenuti agli alimenti

Nell'istanza di accesso alle prestazioni, il richiedente dovrà certificare l'eventuale esistenza di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. e documentare la propria richiesta di concorso alla spesa nei confronti degli stessi. Il servizio sociale, pertanto, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'erogazione della prestazione, dovrà accertare la possibilità, da parte dei parenti tenuti, di far fronte, anche parzialmente, alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 8
Interventi e Prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Savona può attivare diverse offerte di servizi inserite all'interno delle seguenti aree di intervento:

- accesso, integrazione socio-sanitaria e servizi trasversali alle fasce d'utenza

- promozione e sostegno alle responsabilità familiari
- iniziative per la non autosufficienza
- inclusione ed emergenza sociale
- invecchiamento attivo

Art. 9
Modalità di gestione dei servizi

Alla gestione e all'offerta dei servizi il Comune provvede promuovendo la compartecipazione nella gestione dei servizi in una logica di sussidiarietà, integrazione e concertazione con le realtà sociali presenti sul territorio, in applicazione delle indicazioni prodotte dalla vigente normativa nazionale e regionale.

TITOLO II
ACCESSO, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E SERVIZI TRASVERSALI ALLE FASCE D'UTENZA

Art. 10
Accesso ai servizi e istruttoria

Al fine di rendere i servizi sociali pienamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai medesimi attraverso un'adeguata attività di informazione, orientamento ed accompagnamento, sia per quanto riguarda l'accesso che per il loro funzionamento.
Il presente Regolamento specifica le modalità di attuazione degli interventi individuandone l'accesso, l'ammissione, le modalità di erogazione, l'eventuale esenzione e/o contribuzione, tenendo conto della condizione socioeconomica del nucleo del richiedente.

Art. 11
Organizzazione e funzionamento dei servizi sociali comunali

L'articolazione organizzativa dei servizi sociali comunali risponde ai criteri di territorialità per quanto attiene l'informazione, l'orientamento, il primo accesso e l'avvio del percorso assistenziale sociale e sociosanitario, e al criterio di competenza professionale per area di intervento per quanto attiene la presa in carico e la gestione degli interventi.
Questa organizzazione prevede quindi la presenza di tre presidi territoriali cui il cittadino si rivolge sulla base della propria residenza anagrafica ai fini di cui sopra, cui corrispondono tre equipe tecnico/organizzative cui compete la gestione professionale della richiesta di intervento.

Le equipe sono ripartite per area di competenza:
Area 1 – Famiglia e minori;
Area 2 – Disagio adulti, emergenza ed inclusione sociale;
Area 3 - Non Autosufficienza, anziani e disabilità.

Ciascuna equipe professionale risponde ad un'assistente sociale con specifiche funzioni di coordinamento tecnico e di collegamento con la direzione e i servizi amministrativi.

Le sedi, gli orari degli uffici dei presidi territoriali e l'organico delle equipe professionali sono disponibili sul sito comunale.
Le funzioni tecniche e di relazione con il pubblico affidate alle tre aree di intervento sono funzionalmente integrate dal Servizio Promozione Sociale, cui competono le funzioni amministrative e contabili, oltre alla gestione diretta di specifiche attività e iniziative rivolte al pubblico. Il Servizio Promozione Sociale è coordinato da un funzionario con specifiche competenze in materia di gestione amministrativo - contabile.
Le sedi, gli orari degli uffici del Servizio Promozione Sociale e l'organico degli uffici sono disponibili sul sito comunale, presso la sede comunale e presso gli uffici medesimi.

Art. 12
Modulistica e documentazione

Per l'accesso ai servizi a domanda individuale è necessario formulare istanza di accesso, mediante compilazione di apposita modulistica fornita dal Servizio Sociale, corredata di norma dalla seguente documentazione, fatto salvo quanto diversamente previsto per ciascun servizio:

- consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.;
- documentazione atta a valutare la situazione personale del richiedente e di altri componenti del nucleo richiedente l'intervento, lo stato di disoccupazione e di iscrizione al collocamento, la documentazione delle eventuali spese, di natura obbligata e non voluttuaria sostenute a vario titolo dal richiedente il contributo o che servono per accertare lo stato di bisogno dello stesso;
- eventuale delega alla riscossione sottoscritta dall'interessato ed autenticata ai sensi di legge a favore di soggetti terzi qualora indispensabile ovvero nel caso in cui l'assistente sociale accerti che il beneficiario non è in grado di gestire il proprio reddito con la diligenza del "buon padre di famiglia";
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'indicazione sulla composizione del nucleo familiare (compresi gli eventuali conviventi che non abbiano relazioni di parentela col richiedente ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile), l'esistenza o meno di parenti tenuti per legge alla prestazione degli alimenti.
- indicazioni relative al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità e relativo alla più recente situazione reddituale disponibile; tale attestazione dovrà essere compatibile con la tipologia di prestazione richiesta.

Il D.P.C.M. n. 159/2013, infatti, introduce più tipologie di I.S.E.E. che possono convivere nello stesso nucleo:
a) l'I.S.E.E ordinario che può essere utilizzato per prestazioni sociali agevolate rivolte alla generalità dei bisogni espressi dai cittadini e che non rientrino nelle seguenti ulteriori tipologie di I.S.E.E.;
b) l'I.S.E.E. socio-sanitario (art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013) per richiedere prestazioni domiciliari, diurne, residenziali per non autosufficienti;
c) l'I.S.E.E. per prestazioni rivolte a minorenni (art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013);
d) l'I.S.E.E. universitario (art. 8 del D.P.C.M.) per richiedere agevolazioni per il diritto allo studio universitario;
e) l'I.S.E.E. corrente (art. 9 del D.P.C.M.) quando il cittadino desidera far rilevare una modifica peggiorativa della sua condizione economica. Tale I.S.E.E. ha validità di due mesi

dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del C.P.

Art. 12 bis
Accertamento dell'abbandono e dell'estraneità

Il D.P.C.M. n. 159/2013 prevede che la "pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" accerti:

- lo stato di abbandono del coniuge non convivente (art. 3, comma 3, lettera e) del D.P.C.M. n. 159/2013);
- l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (art. 6, comma 3, lettera b) punto 2 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- estraneità dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (art. 7, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. n. 159/2013).

Il Settore, pertanto, predisporrà apposita istruttoria che dovrà prevedere:
a) istanza formale da parte del cittadino richiedente il servizio;
b) istruttoria da parte del Servizio Sociale Professionale;
c) redazione di una relazione dettagliata conclusiva dell'istruttoria svolta;
d) attestazione, da parte del Dirigente del Settore, degli esiti dell'istruttoria di cui alla lettera b) circa la sussistenza delle condizioni oggetto del presente articolo, con validità non superiore alla validità della DSU cui si riferisce.

Art. 13
Gestione del procedimento

Per ogni istanza di accesso ai servizi si provvede a:

1. esaminare la domanda, verificare la documentazione allegata ed effettuare accertamenti sulla veridicità della stessa; tale controllo ha carattere obbligatorio nei casi in cui si evidenzino contraddizioni nella stessa o tra quanto emerge dalla stessa e la situazione di fatto riscontrata in sede di valutazione diretta.
2. verificare la sussistenza del diritto all'accesso mediante:
   a) verifica della condizione economica del richiedente, effettuata secondo le disposizioni previste dal DPCM n. 159/2013 (I.S.E.E.);
   b) accertare la sussistenza di un effettiva condizione di necessità al di là dei requisiti oggettivi in possesso del richiedente, attraverso valutazione sociale e tenendo conto delle finalità istituzionali proprie del Comune e degli obiettivi perseguiti che mirano ad evitare la marginalità sociale dei cittadini. Tale valutazione sociale dovrà tener conto della situazione personale e familiare del beneficiario (ad esempio, l'eventuale impossibilità a svolgere un'attività lavorativa retribuita per ragioni di età o d'invalidità permanente) e della possibilità di coinvolgimento di eventuali persone obbligate per legge alla prestazione degli alimenti. L'Assistente Sociale, ovvero altro operatore del Settore Politiche Sociali ed Educative, provvederà conseguentemente ad effettuare gli opportuni accertamenti in merito alle condizioni socio-economiche della rete parentale del richiedente, con facoltà di attivare le procedure previste dalla

legge in caso di rifiuto o ritardo immotivati da parte degli stessi a prestare gli alimenti;

Il Servizio può disporre, durante il periodo di erogazione degli interventi, verifiche finalizzate ad accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche del beneficiario.

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al Decreto 8 marzo 2013 (Tabella 1 – Elenco delle prestazioni sociali agevolate condizionate all'I.S.E.E.) é necessaria la presentazione dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità. Qualora per un determinato servizio per il quale: a) sono state evase tutte le richieste pervenute per i servizi per i quali è prevista una capienza massima di posti disponibili - ; b) la capienza risulti ancora disponibile e c) il costo del servizio per l'ente, stante l'impossibilità di intervenire in tempi brevi alla sua riduzione, permanga invariato, è prevista la possibilità di far accedere al servizio stesso cittadini anche in assenza di certificazione I.S.E.E. a fronte del pagamento dell'intero costo del servizio con conseguente esclusione da qualsivoglia agevolazione legata alla situazione economica.

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente Regolamento può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari e parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo o secondo livello;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 14
Verifiche e controlli

Al fine di assicurare pari opportunità nell'accesso, per contribuire fattivamente alla lotta all'evasione fiscale e garantire la concreta applicazione di criteri di equità sociale, l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità. Il Comune procederà:

a)- per le prestazioni sociali agevolate erogate sulla base di attestazioni I.S.E.E. calcolate secondo i previgenti criteri (D.Lgs. n. 109/1998 e D.Lgs. n. 130/2000), agli accertamenti previsti dalla normativa stessa ed ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativamente alla veridicità della composizione del nucleo di riferimento, della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata anche avvalendosi dell'ausilio degli uffici competenti (Ufficio Tributi, Anagrafe, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, Motorizzazione, Polizia Municipale nei limiti delle competenze di legge, ecc.);

b)- per le prestazioni sociali agevolate erogate sulla base del nuovo I.S.E.E. (D.P.C.M. n. 159/2013), ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del predetto Decreto.

Ai fini di accelerare la conclusione del procedimento e nell'interesse del richiedente, questi verrà invitato a partecipare attivamente in uno spirito di reciproca collaborazione al procedimento di controllo.

L'Amministrazione Comunale ed i funzionari sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di dichiarazioni sostitutive false ovvero di dati non più rispondenti a verità, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 14 bis
Attestazione delle prestazioni economiche assistenziali erogate dal Comune

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f) del D.P.C.M. n. 159/2013 il Settore Politiche Sociali ed Educative rilascia apposita attestazione circa le prestazioni economiche erogate dallo stesso nel periodo reddituale richiesto per la predisposizione dell'I.S.E.E. utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ente.

Art. 15
Trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei dati in possesso degli Uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 16
Decorrenza e durata delle prestazioni

Le prestazioni di cui al presente Regolamento decorrono dalla data individuata negli atti autorizzativi, tale data non potrà essere precedente rispetto a quella di presentazione dell'istanza.
Le prestazioni possono essere occasionali o ricorrenti, temporanee o continuative.
La durata è legata alla natura dell'intervento in relazione alla diagnosi sociale e al progetto elaborato dai servizi in collaborazione con i soggetti interessati. Gli interventi a carattere ripetitivo sono erogati limitatamente al tempo in cui persista lo stato di bisogno e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.
Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di forme di sostegno economico, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per il raggiungimento della propria autonomia, significando che in difetto potranno essere sospese con motivato provvedimento le provvidenze economiche e i servizi concessi.

Art. 17
Liste di attesa

Le richieste accolte dal Comune per tipologia di intervento e servizi per i quali sussistano limiti di numero o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d'attesa, il cui scorrimento sarà determinato dai criteri di priorità d'accesso stabiliti per le singole tipologie di servizio di cui agli allegati del presente regolamento. Per tutti gli eventuali casi di parità di punteggio determinate dall'applicazione dei criteri di cui sopra, la priorità sarà determinata dalla valutazione professionale dell'Assistente Sociale.

Art. 18
Casi d'urgenza

Nei casi di comprovata urgenza sottoelencati è fatta salva la possibilità di ammettere comunque l'utente al servizio anche in temporanea assenza di apposita istruttoria preliminare:

- a seguito di istanze formulate da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- in presenza di situazioni di emergenza sociale che rendono inevitabile un intervento tempestivo con conseguente erogazione del servizio.

Nelle predette circostanze, l'istruttoria prevista va comunque effettuata entro i 30 giorni successivi all'attivazione del servizio (deroga a tale termine è concessa solo nei casi in cui sia in itinere richiesta di nomina di amministratore di sostegno o tutore in relazione al beneficiario del servizio). Si precisa che l'eventuale contribuzione da parte del beneficiario, anche determinata successivamente all'accesso alle prestazioni, decorre dal momento di effettiva erogazione del servizio.

Art. 19
Integrazione Sociosanitaria

I servizi comunali, espressi attraverso le aree di intervento e le equipe tecnico/organizzative professionali, mediante l'utilizzo degli strumenti dell'accoglienza integrata, dell'informazione e dell'orientamento, la valutazione multidisciplinare e il piano individuale di assistenza, assicurano, di concerto con il Distretto Sociale 7 Savonese e i servizi territoriali dell'ASL 2 Savonese, l'accesso e la presa in carico integrata sociosanitaria per i casi di natura complessa e multidimensionale.
La fruizione dei servizi distrettuali è regolamentata dal Distretto Sociosanitario 7 Savonese con determinazione del Comitato dei Sindaci di Distretto e dai relativi strumenti di organizzazione e gestione dei servizi e della struttura tecnico amministrativa.
Il Distretto, oltre alla gestione delle funzioni integrate sociosanitarie, assicura, sulla base della propria programmazione approvata su base triennale dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto, interventi di natura sociale complessa, trasversali alle aree tecniche di competenza dei servizi del Comune e degli Ambiti Territoriali Sociali.
In ottemperanza a quanto previsto dal vigente Piano Sociale Integrato Regionale, il Distretto Savonese ha determinato la costituzione delle Equipe Integrate Sociosanitarie per le Aree Minori-famiglia, della Disabilità e degli Anziani. Alle Equipe sopra indicate compete la presa in carico dei casi che presentano caratteristiche di complessità e di multidimensionalità, secondo le modalità previste nel Piano Sociosanitario del Distretto savonese, approvato in seduta congiunta dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto con la Direzione dell'ASL2 savonese in data 29 aprile 2015. Il Piano Sociosanitario Distrettuale è pubblicato sul sito del Comune di Savona, che riveste le funzioni di capofila del Distretto.
Tutte le informazioni relative al Distretto Sociosanitario 7 Savonese sono disponibili sul sito internet del Comune di Savona.

Art. 20
Servizio Sociale Professionale - Definizione

L'Assistente Sociale, in base alla legge 23 marzo 1993, n. 84, che disciplina l'ordinamento della professione di assistente sociale e istituisce l'albo professionale, viene identificato come l'operatore che interviene con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

L'Assistente Sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione di servizi sociali.
Il Servizio Sociale Professionale viene identificato dalla legge n. 328/2000 tra gli interventi che costituiscono "i livelli essenziali delle prestazioni sociali" e tale concetto viene ribadito nella legge regionale n. 12/2006 e ss.mm.ii..
Le funzioni del Servizio Sociale Professionale si estrinsecano nei seguenti livelli:

- promozione e attivazione della comunità locale;
- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, di ambito e distrettuale;
- promozione dell'integrazione socio sanitaria;
- segretariato sociale: funzioni di accoglienza, orientamento e di informazione in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali del territorio, promozione di strumenti di inclusione per i cittadini più fragili, concorso alla rimozione delle difficoltà burocratiche e organizzative e alla rimozione delle disuguaglianze di accesso;
- presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, previa valutazione e predisposizione di idoneo piano di intervento da parte dell'Assistente Sociale, ove necessario in modo integrato con altre figure professionali dell'equipe o di altri Servizi al fine di concretizzare un percorso di aiuto per ridurre o risolvere il bisogno.

Art. 20 bis)
Modalità di accesso

Il cittadino può accedere ai servizi sociali e sociosanitari mediante gli sportelli attivi presso le sedi delle Aree di intervento di cui al precedente articolo 12. Il primo accesso, finalizzato all'esposizione della problematica, all'informazione ed all'orientamento, può avvenire sulla base della zona cittadina di residenza, durante l'orario previsto per l'apertura del servizio, oppure su appuntamento. Verificata la tipologia di problematica, la richiesta di intervento e la relativa istruttoria sono affidate all'Area di competenza tecnico/professionale, cui il richiedente viene indirizzato. Il Comune, in qualità di capofila del Distretto Sociale, mette a disposizione uno sportello sociosanitario, denominato Punto Unico di Accesso, con specifiche finalità di accoglienza, informazione ed orientamento in materia sociosanitaria, presso il quale potranno rivolgersi i cittadini residenti nei Comuni del Distretto Savonese ai fini dell'avvio dell'eventuale percorso assistenziale.

Art. 20 ter)
Contribuzione

L'accesso ai servizi sociali e sociosanitari di cui ai punti precedenti è gratuito.

Art. 21
Interventi e servizi sociali e socio sanitari

Il Comune di Savona può organizzare:

1) interventi e servizi generali di prevenzione;
2) interventi e servizi di supporto alla persona e alla famiglia;
3) interventi e servizi a tutela dell'individuo.

In base all'organizzazione dei servizi articolata su aree, sono definite le diverse tipologie degli interventi e delle prestazioni secondo i termini previsti all'allegato A) al presente Regolamento.

PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI

Il Comune riconosce il ruolo delle persone e della famiglia, in tutte le sue accezioni, quale nucleo essenziale della società e formazione sociale indispensabile per la crescita, lo sviluppo e la cura delle persone, del diritto di tutti i cittadini all'informazione, alle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli interventi e alla libera scelta dei servizi, nonché al perseguimento della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne. In tal senso il Comune promuove e favorisce politiche di aiuto alla famiglia, sostenendo le responsabilità genitoriali e le attività di cura per i componenti più fragili, e nel caso di separazione tutela entrambi i genitori, salvaguardando in primo luogo i diritti dei minori coinvolti.

SERVIZI ED ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Oggetto e finalità del servizio: il servizio consiste in interventi di sostegno educativo rivolto a minori, mirati a fornire il supporto psicopedagogico necessario a favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali, le capacità relazionali e di socializzazione e una efficace integrazione con il contesto sociale di appartenenza (famiglia, scuola, lavoro, tempo libero, etc.).

Destinatari: gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti a minori, anche in età prescolare, sia cittadini italiani che stranieri, seguiti dai servizi sociali, con particolare riguardo ai minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed alle situazioni ad alto rischio di emarginazione o di devianza ovvero in situazione di disagio sociale che presentino anche problemi di handicap psico-fisici di lieve entità e famiglie in difficoltà educative.

Ammissione al servizio:

1. tramite i servizi sociali all'interno di un progetto di aiuto in favore del minore e/o del nucleo familiare in difficoltà in attuazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
2. su iniziativa dei servizi sociali, a seguito di richiesta di aiuto da parte del minore e/o dei suoi familiari o segnalazione di terzi o istituzioni, previa valutazione professionale dello stato di bisogno ed eventuale coinvolgimento di altri Servizi competenti.

Il Servizio Sociale provvede alla definizione del piano individuale di intervento (obiettivi, decorrenza, durata, numero delle ore assegnate, verifica del servizio in termini di processo e di esito).
L'ammissione al servizio è subordinata alla verifica delle risorse finanziarie disponibili e le modalità di erogazione del servizio potranno essere modificate in corso d'opera in funzione della mutata domanda da soddisfare. Per l'accesso al servizio dovrà essere utilizzato il valore I.S.E.E. relativo alle prestazioni rivolte a soggetti minorenni (I.S.E.E. minorenni).
Nel caso le richieste fossero superiori alle reali disponibilità delle risorse economiche e professionali previste, verrà stilata una lista di attesa definita sulla base delle seguenti priorità:

- minori affidati al Comune di Savona con decreto dell'Autorità Giudiziaria con esplicita richiesta di supporto educativo;
- minori con richiesta di monitoraggio da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- minori in affidamento familiare;

- minori seguiti dal Servizio Sociale, con priorità alle situazioni aventi condizione economica I.S.E.E. minorenni più svantaggiata.

SERVIZIO "PUNTO DI REINCONTRO"

Oggetto: il servizio assicura la disponibilità di uno spazio accogliente riservato agli incontri tra genitori e figli da svolgersi alla presenza di operatori qualificati.

Finalità del servizio: assicurare il diritto di incontro e di relazione tra il minore e il/i genitore/i dal/i quale/i è stato allontanato contenendo le eventuali dinamiche di conflitto e garantendo ai bambini un'interazione protetta e tutelata.

Destinatari:
- figli di genitori separati o divorziati e genitori non affidatari in situazioni complesse o conflittuali, sia su mandato dell'Autorità Giudiziaria competente, sia quando ritenuto opportuno dai servizi sociali responsabili del caso;
- minori per i quali sia stato decretato l'allontanamento dalla famiglia di origine e per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto l'obbligo della presenza di una figura educativa e di un ambiente neutro per l'incontro con i genitori.

Ammissione al servizio: su iniziativa del servizio sociale, solitamente in attuazione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
Date, orari e durata degli incontri vengono concordati di volta in volta, sulla base degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, delle esigenze del minore, delle esigenze familiari e della disponibilità dei locali.

Compartecipazione economica: il servizio viene erogato a titolo gratuito per le famiglie dei minori residenti nel territorio cittadino; possono usufruire del servizio, previ specifici accordi circa l'organizzazione ed i relativi costi con il soggetto gestore, i casi seguiti dagli Ambiti Territoriali Sociali del Distretto Sociale Savonese.

AFFIDO FAMILIARE

Oggetto: l'affido familiare é un istituto disciplinato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, così come modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001 e dalle Linee d'indirizzo predisposte dalla Regione Liguria (allegato B Dgr. n. 535/2015) scaturite dalle Linee d'indirizzo Nazionali per l'affidamento familiare approvate il 25/10/2012.

Finalità: lo scopo dell'affido familiare è quello di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà.
Le sue caratteristiche principali sono:
- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
- la previsione del rientro del minore nella famiglia d'origine.

L'affidamento familiare, sulla base delle condizioni del nucleo familiare del minore, può essere o di natura consensuale o di natura giudiziale.

Tipologia dell'affido: al fine di rispondere maggiormente ai bisogni del bambino e della sua famiglia di origine l'affidamento familiare può articolarsi come segue:

- affidamento residenziale;
- affidamento diurno;
- affidamento per periodi di vacanza e/o per i fine settimana;
- affidamento per situazioni che rivestono carattere d'urgenza;
- affiancamento familiare : si tratta di una forma innovativa di intervento pensata per sostenere famiglie che vivono un periodo di difficoltà nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni educative con i figli.

Destinatari: minori che provengono da famiglie in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi della loro educazione e delle loro necessità materiali e affettive.

Organizzazione del servizio: il servizio, in considerazione della complessità degli interventi e delle attività connesse all'affido (selezione e sostegno alle famiglie affidatarie, supporto alla famiglia d'origine, definizione del bisogno di affido, abbinamento minore-famiglia), è articolato su due livelli:

- il Servizio Sociale del Comune in collaborazione con i Servizi Asl interessati nella gestione del minore e della sua famiglia d'origine;
- il Servizio per l'affido familiare ad integrazione socio sanitaria e organizzato sul livello distrettuale.

Compiti del Comune:

• gestisce l'attivazione, l'istruttoria, la realizzazione la verifica dell'intervento, così come previsto dalle norme vigenti e dalle Linee d'indirizzo emanate dalla Regione Liguria;
• eroga un contributo in denaro agli affidatari per contribuire alle necessità del minore con le modalità illustrate alla successiva Tabella;
• garantisce eventuali servizi aggiuntivi e/o provvidenze ulteriori in relazione alle condizioni psicofisiche del minore ed a particolari elementi di complessità del progetto;
• nel caso di affido familiare presso parenti obbligati (ex art. 433 e seguenti del Codice Civile) con progetto del servizio sociale l'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento da parte del Servizio Sociale della situazione socioeconomica del nucleo affidatario e delle esigenze del minore.

L'affidamento può essere interrotto anticipatamente da chi lo ha disposto, in base all'interesse del minore.

L'assicurazione, prevista dall'Ente locale per i minori affidati dall'Autorità Giudiziaria, deve essere integrata da un'assicurazione effettuata a carico del nucleo affidatario per eventuali incidenti e danni subiti o provocati dal minore nel corso dell'affidamento. Il Servizio Sociale deve acquisire annualmente copia dell'assicurazione.

Tabella affido - Contributo per affido alle famiglie

TIPOLOGIA	Ammontare contributo
Affido familiare residenziale	Previa istruttoria del Servizio Sociale competente il contributo massimo non potrà essere superiore all'importo mensile del trattamento minimo di pensione INPS*
Affido parentale a tempo pieno	L'eventuale contributo riconosciuto previa istruttoria e valutazione del Servizio Sociale non potrà comunque superare

	l'importo mensile del trattamento minimo di pensione INPS*
Forme diverse di Affido part - time	L'eventuale contributo è definito in misura ridotta in base all'entità e alla natura dell'impegno richiesto

(*) Il valore del trattamento minimo di pensione INPS deve intendersi aggiornato ogni anno secondo gli aumenti previsti e arrotondati ai 10 euro superiori.

Il Servizio Sociale, sulla base di un'approfondita valutazione, può prevedere un aiuto economico per spese straordinarie necessarie per il benessere del minore.
Le misure di cui sopra si intendono valide per i minori fino al compimento della maggiore età. Per i casi soggetti a prosecuzione dell'affidamento all'Ente Locale disposto dall'Autorità Giudiziaria oltre la maggiore età, il Servizio competente rivaluterà la situazione anche ai fini della rideterminazione del contributo.

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Oggetto: il Centro di Aggregazione Giovanile si colloca nella rete dei servizi rivolti a minori preadolescenti e adolescenti residenti nel Comune di Savona con la funzione di aggregazione, socializzazione, animazione, promozione socio-culturale.
L'effettuazione di tale servizio è subordinata all'effettivo stanziamento di risorse da parte dell'Amministrazione comunale.

Finalità del Servizio: il Centro si configura come luogo propriamente rivolto al tempo libero, sia inteso come svago e divertimento sia come opportunità di crescita personale, culturale e di socializzazione. Obiettivo del Centro è di favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali, di relazione e integrazione con il contesto sociale di appartenenza (famiglia, scuola, lavoro, gruppo dei pari etc.), assicurando ai ragazzi il supporto psicopedagogico necessario a tal fine. Il Centro offre, quindi, spazi, opportunità, strumenti ma, soprattutto, attiva elaborazioni progettuali, sviluppa responsabilità e coinvolgimenti, prevedendo anche attività diversificate mirate, al fine di soddisfare i differenti interessi dei ragazzi e delle ragazze.

Destinatari: il servizio è rivolto principalmente a ragazzi e ragazze pre-adolescenti e adolescenti. La fascia di età sopra i 18/20 anni può frequentare le attività del Centro, finalizzando la propria presenza ad interessi particolari che coincidano con attività previste nel Centro. Il servizio è aperto al pubblico tutti i mesi dell'anno, dal lunedì al sabato, per un minimo di quattro ore giornaliere, con apertura facoltativa nelle giornate festive e con differenziazione dell'orario per i mesi estivi, per i periodi interessati da vacanze scolastiche, in occasione di attività svolte all'esterno o per attività di animazione ed educativa territoriale nonché per accogliere gli interessi dei ragazzi (gite, escursioni, attività sportive, etc.), anche al di fuori del Comune di Savona.

Ammissione al servizio: la frequenza al Centro è libera.

Compartecipazione economica: la frequenza al Centro è a titolo gratuito.

SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI

Oggetto: è un servizio dell'area psicopedagogica, rivolto a minori in situazioni di disadattamento precoce e di rischio sociale, dove ogni iscritto è seguito con un progetto educativo individuale. All'interno del Centro vengono svolte attività didattiche di recupero scolastico, di socializzazione, ludico ricreative e ludico sportive, servizio mensa, servizio di trasporto ed accompagnamento dalla scuola al Centro.
Su casi specifici possono essere concordati interventi di recupero scolastico individualizzato.
Le attività del Centro sono articolate su due distinti periodi:
a) periodo scolastico;
b) periodo estivo.
L'effettuazione di tale servizio è subordinata all'effettivo stanziamento di risorse da parte dell'Amministrazione comunale.

Finalità del servizio :

- favorire le condizioni per una maturazione complessiva degli ospiti, sia attraverso il miglioramento delle competenze scolastiche, sia dedicando attenzione allo sviluppo affettivo ed emotivo;
- creare un ambiente accogliente in cui i ragazzi possano esprimere la loro personalità e creatività e sviluppare le proprie attitudini e capacità;
- favorire l'integrazione sociale di minori in situazione di disagio scolastico e personale;
- porsi come osservatorio della situazione giovanile con l'obiettivo di agire in sinergia con le altre agenzie educative del territorio in un'ottica di prevenzione del disagio e promozione del benessere;
- attivare una rete di collaborazione con il territorio di appartenenza, dove il Centro Aperto divenga un momento di crescita della comunità e per la comunità.

Destinatari: il servizio è rivolto a minori residenti che versano in situazioni di disadattamento precoce e di rischio socio-ambientale e, in particolare, alle famiglie che hanno difficoltà nella gestione quotidiana dei figli in orario extra-scolastico.

Ammissione al servizio: per accedere al servizio le famiglie devono formulare istanza di accesso sulla modulistica fornita dal Servizio Sociale corredata dalla documentazione richiesta tra cui in particolare l'indicazione del valore I.S.E.E. minorenni. La frequenza del Centro potrà essere richiesta direttamente dal Servizio Sociale nei casi per i quali si ravvisi esigenza di tutela da situazioni di rischio socio-familiare e nei casi in cui il minore risulti affidato al Comune.
L'eventuale lista di attesa viene redatta in base alla valutazione sociale professionale, in applicazione dei seguenti criteri, esplicitati in ordine prioritario:

- minori affidati all'Ente da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- minori segnalati all'Ente da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- minori appartenenti a nucleo composto da un solo genitore;
- minori appartenenti a nucleo con difficoltà economiche;
- minori appartenenti a nucleo con presenza di problematiche sanitarie.

Compartecipazione economica: l'accesso é di norma gratuito.

STRUTTURE RESIDENZIALI

Oggetto: interventi di sostegno al nucleo familiare con minori in situazione di disagio, per i

quali risulti indispensabile procedere ad un allontanamento dal nucleo stesso mediante inserimento in strutture di accoglienza come disciplinato dall'allegato A) della D.G.R. n. 535/2015 che ha disciplinato le strutture e i servizi residenziali e semiresidenziali di accoglienza per i minorenni previsti dalla Legge regionale n. 6 del 09/04/2009.
Le strutture, convenzionate/accreditate dal Comune con apposito disciplinare d'intesa, nel quale vengono stabilite le condizioni operative nonché le rette applicate, sono disciplinate da norme regionali in materia di autorizzazione al funzionamento, caratteristiche tecniche e strutturali e organizzazione funzionale e sono individuate a cura del competente servizio sociale.

Finalità del servizio: assicurare, per un periodo determinato, al minore e/o al genitore con figlio/i un ambiente accogliente dove possano essere soddisfatti i bisogni di relazione e sostegno alla crescita e all'autonomia. L'inserimento può avvenire, sulla base delle diverse condizioni socio/relazionali, all'interno di una delle tipologie di strutture previste dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare dalla D.G.R. n. 535/2015.

Destinatari: bambini e ragazzi che, per un periodo definito, non possono permanere all'interno del proprio nucleo familiare, minori stranieri non accompagnati nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia.

Ammissione al servizio:
L'accesso al servizio può avvenire:

- su iniziativa dei servizi sociali all'interno di un progetto di aiuto in favore del minore e/o del nucleo familiare in difficoltà, in attuazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- su richiesta di aiuto ai servizi sociali da parte del minore e/o dei familiari dell'interessato, previa valutazione professionale e coinvolgimento di altri Servizi competenti e dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- su iniziativa dei servizi sociali in casi di tutela ed integrità del minore in attesa di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- in tutti i casi in cui si ravvisa la necessità di un allontanamento dal nucleo familiare in situazione di condivisione;
- nei casi in cui sia necessario rispondere a situazioni di pronto intervento per minori stranieri non accompagnati e per il periodo strettamente necessario al ricongiungimento familiare.

Per l'accesso, con la sola esclusione dei minori stranieri non accompagnati, é richiesto il possesso di attestazione I.S.E.E. minorenni ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. n. 159/2013 ("minore in affidamento e collocato presso comunità") dovrà essere fornito anche il valore I.S.E.E. ordinario del nucleo familiare di appartenenza (con conseguente esclusione dal nucleo stesso del minore considerato nucleo familiare a se stante).
In caso, altresì, di minore affidato al Comune, per il quale venga disposta, al compimento del 18° anno d'età, dal Tribunale dei Minori una prosecuzione dell'affidamento sino al raggiungimento del 21° anno, con l'indicazione dell'inserimento presso struttura residenziale o semiresidenziale, l'I.S.E.E. di riferimento per il calcolo della contribuzione da parte dei familiari tenuti sarà quello ordinario secondo le fasce illustrate nella relativa tabella.

La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine, di affidamento familiare o di adozione.
In situazioni particolari la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età e, col consenso del

ragazzo con provvedimento del giudice minorile, sino al raggiungimento del ventunesimo anno.

Compartecipazione economica : l'inserimento in struttura residenziale, anche quando risulti disposto coattivamente dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito delle procedure amministrative di competenza, è soggetto a compartecipazione da parte della famiglia di origine, valutate le condizioni economiche familiari, a contribuire, in tutto o in parte, alle spese di mantenimento e di educazione del figlio. Il servizio provvederà a comunicare agli interessati l'importo da versare sino a concorrenza della spesa relativa al mantenimento del minore in struttura.
Si precisa che la quota mensile dovuta a titolo di compartecipazione non potrà comunque essere inferiore all'importo degli assegni familiari mensili percepiti in busta paga e relativi al minore per il quale é stato disposto l'allontanamento con collocazione in idonea struttura.
Per i familiari tenuti il contributo da versare é da intendersi per ogni minore allontanato; si applica un abbattimento sulla seconda quota di compartecipazione alla spesa per l'ulteriore minore allontanato ed inserito in struttura pari al 30% rispetto alla quota calcolata per il primo minore. Nel caso di ulteriori minori dello stesso nucleo allontanati e inseriti in struttura, si procederà come per il secondo minore.
Per i minori per i quali si sia ravvisata mediante valutazione multidisciplinare la presenza di problematiche in parte afferenti l'area sanitaria o sociosanitaria, si dovrà procedere alla redazione di un progetto condiviso con il competente servizio sanitario dell'ASL 2 Savonese, al cui interno dovrà essere concordata la ripartizione delle spese d'inserimento secondo le vigenti normative nazionali e regionali sulle attività socio-sanitarie ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.). In tali situazioni l'eventuale compartecipazione a carico della famiglia sarà limitata alla quota socioalberghiera.
All'importo stabilito di compartecipazione alla spesa potrà essere applicato un abbattimento in quota parte determinato sulla base di spese che la famiglia potrebbe dover sostenere per far fronte a interventi in ambito "psico-sociale" non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Detti interventi dovranno essere prescritti dai Servizi Sociosanitari competenti e le relative spese dovranno essere opportunamente documentate. L'entità dell'abbattimento é determinata da istruttoria eseguita dal Servizio Sociale competente applicando la seguente tabella:

Tabella abbattimento quota compartecipazione

SPESE SOSTENUTE DA EURO	A EURO	% ABBATTIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
130,00	300,00	10%
301,00	500,00	20%
501,00	700,00	30%
701,00	E OLTRE	40%

L'abbattimento di cui sopra avrà come riferimento la quota mensile di compartecipazione e verrà applicato nel mese successivo alla presentazione della documentazione.

La quota di contribuzione dei familiari tenuti agli alimenti viene quantificata nel seguente modo:

Tabella compartecipazione minori in struttura con riferimento all'I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza

Fascia I.S.E.E.	Valore I.S.E.E.	Calcolo per la compartecipazione dei familiari tenuti
Prima	Pari o inferiore al valore annuo del trattamento minimo di pensione INPS (*)	Esenzione totale
Seconda	Compreso tra valore annuo del trattamento minimo di pensione INPS (*) e 14.000,00	Max 50,00 euro mensili riparametrati secondo la seguente formula: 14.000,00 : 50,00 = x (valore I.S.E.E.) : y
Terza	Compreso tra 14.001,00 e 21.000,00	Max 80,00 euro mensili riparametrati secondo la seguente formula: 21.000,00 : 80,00 = x (valore I.S.E.E.) : y
Quarta	Compreso tra 21.001,00 e 30.000,00	Max 160,00 euro mensili riparametrati secondo la seguente formula: 30.000,00 : 160,00 = x (valore I.S.E.E.) : y
Quinta	Compreso tra 30.001,00 e 41.000,00	Max 320,00 euro mensili riparametrati secondo la seguente formula: 41.000,00 : 320,00 = x (valore I.S.E.E.) : y
Sesta	Compreso tra 41.001,00 e 50.000,00	Max 640,00 euro mensili riparametrati secondo la seguente formula: 50.000,00 : 640,00 = x (valore I.S.E.E.) : y
Settima	Compreso tra 50.001,00 e 60.000,00	Max 1.100,00 euro mensili riparametrati secondo la seguente formula: 60.000,00 : 1.100,00 = x (valore I.S.E.E.) : y
Ottava	Compreso tra 60.001,00 e 70.000,00	Max 1.400,00 euro mensili riparametrati secondo la seguente formula: 70.000,00 : 1.400,00 = x (valore I.S.E.E.) : y
Nona	Compreso tra euro 70.001,00 e 90.000,00	Max 1.700,00 euro mensili riparametrati secondo la seguente formula: 90.000,00 : 1.700,00 = x (valore I.S.E.E.) : y
Decima	Compreso tra euro 90.001,00 e 100.000,00	Max 2.100,00 euro mensili riparametrati secondo la seguente formula: 100.000,00 : 2.100,00 = x (valore I.S.E.E.) : y

Per gli I.S.E.E. superiori ad euro 100.000,00= é previsto il pagamento del costo totale del servizio.

(*) Il valore del trattamento minimo di pensione INPS deve intendersi aggiornato ogni anno secondo gli aumenti previsti e arrotondato ai 10 euro superiori e conseguentemente vengono incrementate dello stesso importo le successive fasce.

Il Servizio competente, per le famiglie che si trovano in situazione di grave problematicità sia economica che sociale, potrà valutare una modifica temporanea alla compartecipazione prevista dalla Tabella sulla base dell'I.S.E.E.. Tale proposta dovrà essere dettagliatamente motivata e presentata al Dirigente del Settore per l'approvazione.

ATTIVITÀ ESTIVE

Il Settore Politiche Sociali ed Educative, sulla base delle disponibilità finanziarie e a fronte di progetti mirati alla continuità educativa ed al proficuo utilizzo del tempo libero, organizza attività di carattere socioeducativo destinate a minori. In tal caso sarà predisposto un programma di attività ed iniziative da realizzarsi nel periodo estivo, cui avranno accesso prioritario i minori individuati dai servizi sociali territoriali.
Analoghe iniziative potranno riguardare i periodi di vacanza scolastica. Per l'eventuale compartecipazione ai costi si farà riferimento agli strumenti e modalità già in essere per l'accesso a servizi analoghi anche di altro Settore del Comune.

INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ANZIANI, DISABILI.

SERVIZI ED INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI

ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE E FAMILIARE RIVOLTA AD ANZIANI E CATEGORIE SVANTAGGIATE

Oggetto: il servizio di assistenza domiciliare assicura l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno.
Le prestazioni di assistenza domiciliare tutelare, orientate a rispondere alle esigenze di autonomia e di cura dell'anziano in situazioni di elevata complessità assistenziale, rientrano di norma, tra i seguenti interventi minimi:

- alzata di elevata complessità assistenziale;
- igiene intima a letto;
- igiene intima in bagno;
- bagno a letto;
- bagno complesso in vasca o doccia;
- rimessa a letto di elevata complessità assistenziale;
- deambulazione assistita complessa all'interno dell'abitazione;
- preparazione e/o aiuto all'assunzione della colazione e del pasto in situazione di elevata complessità assistenziale;
- accompagnamento all'esterno complesso;
- sorveglianza alla persona complessa;
- monitoraggio sulla cura di sé, la corretta alimentazione, la situazione ambientale rispetto a comfort, sicurezza, condizioni igieniche, etc, sostegno psicologico.

Le prestazioni di assistenza domiciliare familiare, orientate a rispondere alle esigenze di autonomia e di aiuto domestico in situazioni di non elevata complessità assistenziale, vengono ricomprese, di norma, tra i seguenti interventi minimi:

- alzata semplice;
- igiene dei piedi;
- bagno semplice;
- rimessa a letto semplice;
- deambulazione assistita all'esterno;
- preparazione e/o aiuto all'assunzione della colazione e del pasto;
- igiene ambientale ordinaria;
- lavaggio e riordino biancheria
- accompagnamento semplice all'esterno;
- sorveglianza semplice alla persona;
- commissioni (spesa, prenotazioni, pagamento utenze).

Finalità del servizio: il servizio di assistenza domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.
Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Destinatari: in via prioritaria gli interventi vengono svolti a favore di persone anziane e disabili residenti nel Comune ma possono essere altresì effettuati verso altre tipologie di utenza, quali minori, o comunque a favore di coloro che per particolari ragioni sociali, fisiche o psichiche, si trovino in difficoltà perché private, anche temporaneamente, delle capacità di accudire alla propria persona e/o all'ambiente domestico.

Ammissione al servizio: l'avvio del procedimento per la concessione del servizio avviene sulla base della compilazione di un'apposita istanza, predisposta e resa disponibile dai servizi sociali, corredata dalla attestazione I.S.E.E. per prestazioni Socio Sanitarie e dai necessari documenti nella medesima elencati, presentata al Servizio Sociale dall'interessato, da un familiare o convivente, da chi si sta occupando della persona in difficoltà oppure da chi ne abbia comunque documentata conoscenza e dall'Assistente Sociale in virtù dei compiti istituzionali e professionali.
I servizi sociali provvedono alla definizione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) , comprendente gli obiettivi, la tipologia delle prestazioni da erogare, la data di decorrenza, la durata del servizio, il numero delle ore assegnate, la durata e la cadenza di ogni intervento, l'eventuale compresenza di più operatori e la distribuzione giornaliera nelle fasce orarie di ogni intervento, nonché alla verifica del servizio in termini di processo e di esito.
L'ammissione al servizio è subordinata alla verifica delle risorse finanziarie disponibili e le modalità di erogazione del servizio potranno essere modificate in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.
Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individuale, il servizio non verrà attivato.
Nel caso le richieste fossero superiori alle reali disponibilità delle risorse economiche e professionali previste, verrà stilata una lista di attesa definita sulla base del punteggio derivante dall'applicazione dei seguenti criteri di valutazione:

CONDIZIONE ECONOMICA:

VALORE I.S.E.E. SOCIO SANITARIO	Punteggio
Pari o inferiore a € 8.300	4
Da € 8.301 a € 12.200	3
Da € 12.201 a € 16.100	2
Da € 16.101 a € 20.000	1
superiore a € 20.000	0

CONDIZIONE SANITARIA:

condizioni di grave non autosufficienza	punti 3
non autosufficiente con autonomia residua	punti 2
parzialmente autosufficiente	punti 1
autosufficiente	punti 0

In assenza di certificazione rilasciata dalla competente commissione sociosanitaria, nelle more di acquisizione della certificazione medesima, le sopraelencate condizioni potranno essere accertate mediante attestazione del medico curante.

CONDIZIONE FAMILIARE:

persona sola senza figli	punti 2
coppia sola senza figli,	punti 1,5
persona sola con figli non conviventi,	punti 1
coppia con figli non conviventi,	punti 0,5
persona o coppia con figli conviventi	punti 0

CONDIZIONI AMBIENTALI:

abitazione non adeguata (barriere architettoniche, servizi igienici non adeguati, isolamento dalle risorse territoriali: tutte e tre le condizioni presenti) punti 2

abitazione parz. adeguata (almeno una delle condizioni presenti)	punti 1
abitazione adeguata (nessuna delle tre condizioni presente)	punti 0

In caso di parità di punteggio complessivo, la priorità verrà determinata sulla base della valutazione professionale dell'Assistente Sociale.

Compartecipazione economica: l'accesso può essere gratuito, a costo ridotto o a costo intero della tariffa in relazione alla fascia I.S.E.E. per prestazioni socio sanitarie, come meglio specificato nella successiva Tabella.
I cittadini ammessi al servizio tenuti a compartecipare alla spesa dovranno provvedere al versamento di una quota di contribuzione che varierà con riferimento alla tariffa che viene annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.

Tabella Servizio assistenza domiciliare anziani e categorie svantaggiate

Fascia I.S.E.E.	Valore ISEE Sociosanitario	Percentuale compartecipazione
Prima	Pari o inferiore a € 8.300	Esenzione totale
Seconda	Da € 8.301 a € 12.200	25% della tariffa
Terza	Da € 12.201 a € 16.100	50% della tariffa
Quarta	Da € 16.101 a € 20.000	75% della tariffa
Quinta	Da € 20.001 a € 35.000	100% della tariffa
Sesta	Oltre € 35.000	Costo orario come determinato dal contratto in essere con il soggetto gestore del servizio in argomento

Il valore della prima fascia viene adeguato annualmente sulla base dell'incremento ISTAT (indice dei prezzi al consumo – FOI) e conseguentemente vengono incrementate dello stesso importo le successive fasce.

SERVIZIO PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO

Oggetto: Il servizio consiste nella preparazione, confezionamento, trasporto e consegna di pasti su tutto il territorio del Comune di Savona, presso il domicilio di persone residenti ammesse alla fruizione del servizio dalle Aree di intervento.

Finalità del servizio: fornire ai cittadini che non sono in grado di provvedervi autonomamente un pasto quotidiano (pranzo) variato e completo, onde garantire il soddisfacimento di una necessità primaria, assicurare una corretta alimentazione, favorire la permanenza nel proprio ambito familiare e sociale migliorando la sua qualità di vita ed evitando il più possibile l'istituzionalizzazione.

Destinatari: persone anziane e portatori di handicap psico-fisici non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto, privi di supporto familiare o la cui famiglia non sia in grado di aiutarli in tale incombenza.

Ammissione al servizio: l'avvio del procedimento per la concessione del servizio avviene sulla base della compilazione di un'apposita istanza, predisposta e resa disponibile dai servizi sociali, corredata dai necessari documenti nella medesima elencati, presentata al Servizio Sociale dall'interessato, da un familiare o convivente, da chi si sta occupando della persona in difficoltà oppure da chi ne abbia comunque documentata conoscenza e dall'Assistente Sociale in virtù dei compiti istituzionali e professionali.
L'ammissione al servizio è subordinata alla verifica delle risorse finanziarie disponibili.
Nel caso le richieste fossero superiori alle reali disponibilità previste, verrà stilata una lista di attesa definita sulla base del punteggio derivante dall'applicazione dei seguenti criteri di valutazione:

CONDIZIONE ECONOMICA:

VALORE I.S.E.E. SOCIO SANITARIO	Punteggio
Pari o inferiore a € 8.300	4
Da € 8.301 a € 12.200	3
Da € 12.201 a € 16.100	2
Da € 16.101 a € 20.000	1
superiore a € 20.000	0

CONDIZIONE SANITARIA:

condizioni di grave non autosufficienza	punti 3
non autosufficiente con autonomia residua	punti 2
parzialmente autosufficiente	punti 1
autosufficiente	punti 0

In assenza di certificazione rilasciata dalla competente commissione sociosanitaria, le sopraelencate condizioni potranno essere accertate mediante attestazione del medico curante.

CONDIZIONE FAMILIARE:

persona sola senza figli	punti 2
coppia sola senza figli,	punti 1,5
persona sola con figli non conviventi,	punti 1
coppia con figli non conviventi,	punti 0,5
persona o coppia con figli conviventi	punti 0

CONDIZIONI AMBIENTALI:

abitazione non adeguata (barriere architettoniche, servizi igienici non adeguati, isolamento dalle risorse territoriali: tutte e tre le condizioni presenti) punti 2
abitazione parz. adeguata (almeno una delle condizioni presenti) punti 1
abitazione adeguata (nessuna delle tre condizioni presente) punti 0

In caso di parità di punteggio complessivo, la priorità verrà determinata sulla base della valutazione professionale dell'Assistente Sociale

Compartecipazione economica: l'accesso può essere gratuito, a costo ridotto o a costo intero in relazione alla fascia I.S.E.E. Sociosanitario, come meglio specificato nella successiva tabella.
I cittadini ammessi al servizio tenuti a compartecipare alla spesa dovranno provvedere al versamento di una quota di contribuzione che varierà con riferimento alla tariffa che viene annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.

Tabella Servizio pasti caldi a domicilio

Fascia I.S.E.E.	**Valore I.S.E.E. sociosanitario**	**Percentuale compartecipazione**
Prima	Pari o inferiore a € 8.300	Esenzione totale
Seconda	Da € 8.301 a € 12.200	25% della tariffa
Terza	Da € 12.201 a € 16.100	50% della tariffa
Quarta	Da € 16.101 a € 20.000	75% della tariffa
Quinta	Da € 20.001 a € 35.000	100% della tariffa
Sesta	Oltre € 35.000	Costo del pasto come determinato dal contratto in essere con il soggetto gestore del servizio in argomento

Il valore della prima fascia viene adeguato annualmente sulla base dell'incremento ISTAT (indice dei prezzi al consumo – FOI) e conseguentemente vengono incrementate dello stesso importo le successive fasce.

SERVIZIO DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Oggetto: inserimento in strutture residenziali con parziale o totale integrazione della retta socio-alberghiera da parte del Comune, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, qualora sia accertata l'impossibilità da parte del soggetto e delle persone tenute per legge alla prestazione degli alimenti, di far fronte integralmente al pagamento della retta.

Finalità del servizio: il Comune di Savona, mediante l'utilizzo dei servizi territoriali e delle misure da essi attivate, si propone, per quanto possibile, di evitare o posticipare nel tempo, il ricovero permanente di persone in strutture di residenzialità extraospedaliera (R.P. – R.S.A.), allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita. A tal fine dovranno essere considerate anche le misure a sostegno della domiciliarità eventualmente erogate dall'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese ovvero dal Distretto Sociosanitario n. 7.

Qualora il ricorso all'inserimento in struttura sia valutato come necessario, il servizio sociale territoriale dovrà provvedere all'attivazione delle procedure di valutazione multidisciplinare UVM, mediante somministrazione della scheda di valutazione AGED sociosanitaria.
In tutti i casi in cui sia presente una richiesta di concorso alla spesa a carico del Comune, il servizio proponente dovrà assicurarsi che il richiedente non autosufficiente abbia provveduto alla domanda di ammissione ai posti di residenzialità extraospedaliera presso strutture del territorio savonese in possesso di convenzione con l'ASL 2 e conseguentemente di essere inserito in lista di attesa.
Non potranno di norma essere disposti inserimenti in struttura al di fuori delle modalità e termini sopra richiamati, ad eccezione di casi di gravità ed urgenza assoluta documentati attraverso una relazione integrativa dettagliata da parte dell'assistente sociale ed approvata dal coordinatore di riferimento.
In questi casi, ferme restando le modalità di cui sopra relativamente alla valutazione e alla richiesta di inserimento in strutture convenzionate e verificata l'impossibilità di attivare in via di urgenza un inserimento in posti convenzionati, potrà essere disposto previa approfondita valutazione del singolo caso e in via provvisoria, il ricovero presso strutture accreditate in posti fuori convenzione ovvero presso altre strutture regolarmente autorizzate all'esercizio delle funzioni di residenzialità.
La temporaneità si intende riferita esclusivamente al periodo intercorrente fra l'inserimento in lista di attesa del richiedente e la prima disponibilità utile di un posto in convenzione presso una qualsiasi delle strutture accreditate.
La compartecipazione alla spesa da parte del Comune, disposta previa verifica delle effettive disponibilità di bilancio, viene stabilita sulla base di un'istruttoria finalizzata a stabilire la priorità di accesso nella quale viene attribuito un peso ai seguenti fattori:

criterio	Valore	Punteggio
I.S.E.E.	Pari o inferiore a € 8.300	4
I.S.E.E.	Da € 8.301 a € 12.200	3
I.S.E.E.	Da € 12.201 a € 16.100	2
I.S.E.E.	Da € 16.101 a € 20.000	1
I.S.E.E.	superiore a € 20.000	0
AGED	Maggiore di 16	3
AGED	Compreso tra 10 e 16	2
AGED	Minore di 10	1
Parenti tenuti agli alimenti	Nessuno	6
Parenti tenuti agli alimenti	Impossibilitati per reddito/handicap	4
Parenti tenuti agli alimenti	Nessuno, ma parenti non obbligati	2
Parenti tenuti agli alimenti	Presenti	0
Persona senza fissa dimora e/o con sfratto esecutivo con forza pubblica		3
Persona con alloggio inidoneo o sfratto esecutivo senza forza pubblica		2
Persona con gravissimi		4

disturbi del comportamento tali da rendere impossibile la permanenza al domicilio		
Persona con richiesta di inserimento urgente formulata dal servizio sociale professionale e autorizzata dal Dirigente del Settore		10

Il servizio si configura come una prestazione sociale agevolata di integrazione della retta della struttura, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica. Tale situazione sarà documentata dalla dichiarazione I.S.E.E. di cui al DPCM n. 159/2013 per prestazioni socio sanitarie residenziali.
Qualora il richiedente dichiari, al di fuori del caso disciplinato dall'articolo 6, comma 1, punto 1) (figlio per cui sia stata accertata una condizione di disabilità per sé o per persona presente nel proprio nucleo), l'assenza di rapporti economici e/o affettivi con i figli, il servizio sociale provvederà alle verifiche per la relativa dichiarazione di estraneità dei figli secondo quanto previsto dalla normativa.
L'utente, o suo delegato, al momento dell'inserimento si impegna al pagamento della quota stabilita direttamente e mensilmente alla struttura. (vedi modulo Sub A).
In presenza di beni mobiliari intestati al nucleo I.S.E.E. dell'utente quali ad esempio titoli, fondi, azioni, depositi, la compartecipazione economica del Comune avviene solo a seguito della riduzione di tali beni al valore annuale del trattamento minimo di pensione INPS.
E' fatto obbligo all'utente di aggiornare annualmente l'I.S.E.E. sociosanitario residenze rispetto agli ultimi redditi disponibili e di comunicare eventuali variazioni della propria situazione familiare ed economica (quali il percepimento di emolumenti arretrati che avvenga durante la permanenza in struttura). Il Servizio si riserva di verificare il permanere dei requisiti per l'inserimento e di recuperare dall'utente un importo pari alla quota complessivamente integrata dall'Amministrazione dal momento dell'inserimento.
Qualora convivano con l'utente inserito in struttura familiari fiscalmente a suo carico, la quota di reddito lasciata a loro disposizione verrà definita dal Servizio Sociale tenendo conto del trattamento minimo di pensione INPS e dell'eventuale copertura delle spese alloggiative del nucleo.

Destinatari: sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane di età superiore ai sessantacinque anni o inabili residenti nel Comune di Savona da almeno due anni, in condizioni di particolare fragilità o di non autosufficienza, impossibilitate a permanere presso il proprio domicilio. Sono ammissibili al servizio anche gli adulti affetti da patologie caratteristiche dell'età senile ovvero che si trovino in condizioni assimilabili alla incapacità di provvedere a se stessi.
Sono escluse dall'erogazione dell'intervento economico integrativo comunale le persone assistite con un valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) (calcolato dividendo il valore dell'I.S.P. per il coefficiente della scala di equivalenza relativa al nucleo familiare) superiore all'importo stabilito con atto della Giunta Comunale.

Ammissione al servizio: la richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.
Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale. Il soggetto dovrà presentare la relativa certificazione I.S.E.E. sociosanitario residenze, secondo quanto previsto dal DPCM n. 159/2013 ad

eccezione degli adulti affetti da patologie caratteristiche dell'età senile ovvero che si trovino in condizioni assimilabili alla incapacità di provvedere a se stessi. Per questi ultimi verrà richiesto l'I.S.E.E. sociosanitario.
La richiesta di integrazione al pagamento della retta deve essere effettuata su modulistica fornita dal servizio corredata da autodichiarazione I.S.E.E. secondo la casistica sopra esplicitata del richiedente, punteggio AGED e, per i non autosufficienti, attestazione della richiesta di inserimento in struttura convenzionata ASL.
Qualora il richiedente sia proprietario di immobili, ad eccezione della casa di abitazione se occupata dal coniuge, da figura equiparata ai sensi di legge e/o da consanguinei o da figli con una disabilità permanente purché questi ultimi non siano titolari di altri diritti reali, sottoscriverà un mandato ad alienare ai sensi dell'art. 1703 del Codice Civile (vedi modulo Sub B) per beneficiare dell'integrazione del Comune, comunque nella logica di piena garanzia della parte debole.
Nel caso in cui l'utente non sottoscriva il contratto di mandato ad alienare, il Comune potrà agire direttamente mediante decreto ingiuntivo.
Il Comune non si fa carico, come previsto dalla normativa vigente, degli oneri delle rette di ricovero in strutture site sul territorio comunale di ricoverati precedentemente residenti in altri comuni.

Criteri per il calcolo della compartecipazione dell'utente al pagamento della retta socio-alberghiera: il Comune, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultino in grado di provvedere alla copertura integrale della quota socio-alberghiera. L'inserimento e la conseguente eventuale attivazione dei termini di compartecipazione alla spesa per la quota socio-alberghiera a carico del Comune decorreranno dalla conclusione dell'istruttoria e dalla relativa autorizzazione, previa verifica della copertura finanziaria.
L'intervento economico integrativo é versato dal Comune direttamente a favore della struttura residenziale ospitante in deduzione della quota socio-albergiera posta a carico della persona assistita.
La scelta della struttura avviene all'interno del progetto di assistenza definito dal Servizio Sociale Professionale ovvero dalla disponibilità derivante dalla gestione unitaria della lista di attesa dei posti in convenzione con la ASL2.
La quota utente annuale é pari al valore dell'I.S.E.E. sociosanitario residenze o sociosanitario nei casi previsti. La quota utente giornaliera é determinata dividendo per 365 il suddetto valore.
Alla determinazione della quota utente giornaliera concorre, in caso di titolarità da parte della persona assistita di indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non Autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, un importo stabilito annualmente con apposito atto di Giunta Comunale.
Nei casi di urgenza accertata e dichiarata dal Responsabile dell'Area di intervento competente e/o di impossibilità da parte dell'utente a presentare la documentazione necessaria per il calcolo dell'intervento comunale integrativo, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Savona al pagamento della quota socio alberghiera. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente Regolamento.
Nel caso in cui al richiedente, per presentare la certificazione I.S.E.E. sociosanitario residenziale, non sia stata ancora riconosciuta in via definitiva la condizione di disabilità prevista per l'elaborazione dell'I.S.E.E. stesso, il servizio sociale richiederà all'interessato la dichiarazione I.S.E.E. sociosanitario. In analogia si procederà anche nei casi in cui il Caf sia impossibilitato a rilasciare l'I.S.E.E. sociosanitario residenze per difficoltà connesse al calcolo della componente aggiuntiva.

L'importo della quota a carico dell'utente sarà, pertanto, calcolato tenendo conto delle risultanze degli I.S.E.E. presentati, ma sarà aggiornato nel momento in cui il richiedente sarà in possesso di I.S.E.E sociosanitario residenziale.
L'eventuale differenza di costo aggiuntivo, anticipato dal Comune, sarà calcolata a conguaglio sull'importo delle quote successive.

Criteri per la compartecipazione dei soggetti tenuti agli alimenti (ad esclusione dei soggetti presenti quali componente aggiuntiva nell'I.S.E.E sociosanitario residenze): a seguito della richiesta di ricovero in struttura, il Comune coinvolge nel progetto assistenziale i soggetti obbligati per legge agli alimenti. I familiari tenuti alla partecipazione al pagamento della retta per il mantenimento del congiunto vengono individuati nel seguente modo: come da art. 433 Codice Civile ed il donatario di cui all'art. 437 del Codice Civile.
Non si tiene conto della situazione economica del coniuge legalmente separato e non convivente.
In caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione o di conflittualità tra i parenti tenuti, il Comune adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie nei confronti degli obbligati. In particolare nel caso l'utente sia indigente e i soggetti tenuti agli alimenti siano del tutto o in parte capaci di contribuire al pagamento della retta per il ricovero il Comune può procedere per far nominare, dalla competente Autorità Giudiziaria un tutore o amministratore di sostegno che provveda a rendere operativi i meccanismi giuridici per il rispetto dell'obbligo alimentare nei confronti dell'utente.
Tenuto conto che gli alimenti devono essere assegnati per legge in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli, senza superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando avuto riguardo anche alla sua posizione sociale, la quota contribuzione a carico di ognuno dei familiari tenuti viene stabilita rispetto alla fascia in cui si colloca l'I.S.E.E. ordinario del nucleo familiare dei soggetti tenuti secondo la seguente tabella:

Tabella Compartecipazione parenti tenuti agli alimenti

Fascia I.S.E.E.	**Valore I.S.E.E. ordinario**	**Percentuale compartecipazione dei familiari**
Prima	uguale od inferiore al doppio dell'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS (*)	Esenzione totale
Seconda	compreso tra il doppio dell'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS (*) e 20.000,00	80,00 euro mensili
Terza	superiore a 20.000,000	I.S.E.E./12 – 1.500,00 euro= x : 2

(*) Il valore del trattamento minimo di pensione INPS deve intendersi aggiornato ogni anno secondo gli aumenti previsti e arrotondato ai 10 euro superiori e conseguentemente vengono incrementate dello stesso importo le successive fasce.

E' consentita al Servizio Sociale la facoltà di valutazioni discrezionali della condizione economica in presenza di gravi problematiche sociali documentate nell'ambito della famiglia.

E' fatto obbligo all'assistito e ad ogni altra persona tenuta agli alimenti di consegnare, al momento della presentazione della richiesta di integrazione, documentazione I.S.E.E. riferita ai redditi dell'ultimo anno disponibile, da aggiornare annualmente consegnandola al Servizio Sociale competente.
Al momento dell'inserimento i parenti obbligati sottoscrivono un'impegnativa al pagamento della quota stabilita di contribuzione.

CENTRO SOCIOEDUCATIVO PER DISABILI

Oggetto: struttura a ciclo diurno con frequenza a domanda individuale nella quale si realizza una pluralità di interventi educativi, ricreativi, di socializzazione, di animazione e promozione socio-culturale per disabili adulti.
L'effettuazione di tale servizio è subordinata all'effettivo stanziamento di risorse da parte dell'Amministrazione comunale.

Finalità del servizio : promuovere le capacità e autonomie residue e mantenere quelle acquisite, aumentando il benessere psico-fisico degli utenti; sviluppare potenzialità e abilità presenti o latenti, stimolare e mantenere le capacità relazionali individuali e di gruppo, inserire l'utenza nel contesto della realtà esterna.

Destinatari : disabili adulti residenti nel Comune di Savona.

Ammissione al servizio: il Comune provvede, tramite il proprio personale, all'accoglimento della domanda corredata dalla documentazione relativa all'I.S.E.E. Sociosanitario, alla presa in carico del disabile, alla valutazione dello stato di bisogno e della sua evoluzione nel tempo, alla definizione del programma individuale di intervento comprendente gli obiettivi del progetto, la tipologia delle prestazioni, la durata dell'inserimento e la data di decorrenza, alla verifica del servizio.

Compartecipazione economica: le persone ammesse al Centro Socioeducativo sono tenute mensilmente al pagamento al Comune di una determinata quota, che varia annualmente a seconda del costo del servizio stesso e alla fascia I.S.E.E. sociosanitario di appartenenza, come meglio specificato nella successiva Tabella.
L'accesso può essere gratuito o a costo ridotto, in relazione alle condizioni economiche. I cittadini ammessi devono provvedere al versamento della quota a loro carico direttamente all'amministrazione comunale. Il Comune provvederà ad integrare la rimanente quota.

Tabella – Centro Socio Educativo per disabili

Fascia I.S.E.E.	**Valore I.S.E.E. sociosanitario**	**Percentuale compartecipazione**
Prima	Pari o inferiore a € 10.000	Esenzione totale
Seconda	Da € 10.001 a € 16.000	15 % della tariffa
Terza	Da € 16.001 a € 20.000	20 % della tariffa
Quarta	Da € 20.001 a € 30.000	35 % della tariffa
Quinta	Da €. 30.001 a € 40.000	60 % della tariffa
Sesta	Superiore a € 40.000	100% della tariffa

L'eventuale lista di attesa sarà definita considerando la fascia di appartenenza I.S.E.E.

sociosanitario e gli esiti della valutazione del Servizio Sociale.

SOGGIORNO CLIMATICO PER DISABILI

Oggetto: il servizio prevede l'organizzazione di un soggiorno montano da attuarsi nel periodo estivo riservato ai portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, della durata indicativa di due settimane. Il periodo in cui svolgere l'attività e le caratteristiche del servizio verranno annualmente concordate con il servizio disabili della ASL 2.
L'effettuazione di tale servizio è subordinata all'effettiva disponibilità di risorse da parte dell'Amministrazione comunale.

Finalità del servizio : il servizio soggiorno montano persegue le seguenti finalità:

- sollievo rivolto ai familiari dei disabili;
- la prevenzione del disagio psicofisico;
- contrastare i processi di solitudine, emarginazione e isolamento psicologico;
- favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali;
- la realizzazione di momenti di benessere climatico.

Destinatari: il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, nella fascia di età compresa fra i diciotto e i sessantacinque anni, con priorità per i disabili che frequentano i Centri Diurni gestiti direttamente o in convenzione dalla ASL 2 Savonese.

Ammissione al servizio: il Settore Politiche Sociali ed Educative provvede a dare diffusione dei termini organizzativi del soggiorno, in collaborazione con il competente servizio dell'ASL 2 Savonese.
I disabili e/o loro familiari dovranno formulare apposita istanza su modello predisposto dal Servizio Sociale.
La durata del soggiorno ed il numero di partecipanti sarà determinato sulla base delle effettive disponibilità finanziarie previste per l'iniziativa, dando luogo ad eventuale lista di attesa.

Compartecipazione economica: le persone ammesse ai soggiorni sono tenute al pagamento di una quota, che varia annualmente a seconda del costo del soggiorno e alla fascia I.S.E.E. sociosanitario di appartenenza, come meglio specificato nella Tabella seguente.
L'accesso può essere gratuito o a costo ridotto, in relazione alle condizioni economiche. I cittadini ammessi devono provvedere al versamento della quota a loro carico direttamente al l'Amministrazione comunale. Il Comune provvederà ad integrare la rimanente quota.

Tabella Soggiorno climatico per disabili

Fascia I.S.E.E.	**Valore I.S.E.E. sociosanitario**	**Percentuale compartecipazione**
Prima	Pari o inferiore a € 10.000	Esenzione totale
Seconda	Da € 10.001 a € 16.000	25 % della tariffa
Terza	Da € 16.001 a € 20.000	35 % della tariffa
Quarta	Da € 20.001 a € 30.000	60 % della tariffa

I partecipanti con I.S.E.E. sociosanitario superiore a €. 30.000 saranno tenuti al pagamento del costo intero del soggiorno.

L'eventuale lista di attesa sarà definita considerando la fascia di appartenenza I.S.E.E. sociosanitario e gli esiti della valutazione del Servizio Sociale.

Modulo Sub A

DICHIARAZIONE DI IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO PER L'INGRESSO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

Io sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. (_____) il _____

Residente a _____

prendo atto che la quota di compartecipazione alla spesa per l'inserimento in struttura residenziale è calcolata in base all'I.S.E.E. sociosanitario residenze o all'I.S.E.E. sociosanitario dichiarato nella domanda di inserimento.

Consapevole che:

- ❑ la somma a me attribuita è stata determinata in base ad una mia autocertificazione e che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, decadranno i benefici da esso derivanti, con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- ❑ l'uso di atto falso, falsità negli atti e dichiarazione mendace comporta le sanzioni previste dall'art. 496 del codice penale
- ❑ la quota di compartecipazione può variare, in relazione alle condizioni reddituali; a tal fine il sottoscritto ed i parenti sono tenuti a dare tempestivamente notizia al Servizio Sociale di riferimento sul percepimento, nel corso del rapporto obbligatorio, di qualsiasi eventuale ulteriore reddito;

mi impegno a pagare

per il mio mantenimento presso la struttura residenziale_____

la somma di Euro _____ (_____) mensili, quale contributo determinato dal mio I.S.E.E.

Il pagamento, **da effettuarsi direttamente alla struttura ospitante**, decorrerà dalla data indicata nella comunicazione della presa a carico parziale dell'ospite da parte del Comune di Savona.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara che venendo meno all'impegno assunto con la presente, si assoggetterà all'applicazione della procedura coattiva prevista dalle disposizioni di legge, per consentire al Comune di Savona il recupero del credito.

L.C.S.

Data_____ Firma

Modulo Sub B

CONTRATTO DI MANDATO AD ALIENARE

Con il presente contratto il signor ..... nato a .....e residente a ..... in via ..... codice fiscale....., attribuisce al Comune di ..... nella persona del suo legale rappresentante ..... che accetta, mandato senza rappresentanza per la vendita dei beni immobili e beni mobili registrati di sua proprietà risultanti ad oggi dalla Conservatoria dei Registri immobiliari e dai Pubblici registri.

In deroga a quanto disposto dall'art. 1714 del codice civile, il mandatario non è tenuto a corrispondere al mandante nessun interesse legale sulle somme riscosse in ragione della vendita dei beni.

Ai sensi del presente contratto di mandato, la somma ricavata dalla procedura di vendita, sarà rendicontata ai sensi dell'art. 1713 del Codice Civile al mandante e costituirà il capitale cui il Comune attingerà per coprire le spese di soggiorno del signor ..... presso ..... e sino a che lo stesso sarà presente presso la struttura medesima o altra struttura residenziale.

Le parti concordano che la somma ricavata dalla vendita dei beni di cui sopra sia finalizzata esclusivamente a garantire il soggiorno del signor..... presso la struttura residenziale, secondo le rette che saranno predisposte dall'organo rappresentativo dell'Istituto.

La somma riscossa dalla vendita per la finalità di cui sopra sarà depositata presso il Tesoriere del Comune su un conto intestato esclusivamente al Comune.

Le spese del presente atto sono a carico del Comune in quanto trattasi di atto stipulato nell'interesse e a garanzia dell'ente.

SIGNOR _____

RESPONSABILE AREA _____

Autentica di firme
Repertorio n.

Certifico io dott. ....., Segretario Comunale del Comune di .....abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte l'ente ai sensi dell'art. 97 del Dlgs. 267/2000, IV comma, lett. c) e domiciliato per la carica presso il Comune di ..... in via ..... n. ....., che i signori:

....

della cui identità sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza firmato il presente atto, facendomi espressa richiesta che lo stesso venga conservato tra i miei.

Comune di ....., ...(data).

SEGRETARIO COMUNALE _____

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLTI A DISABILI, PAZIENTI PSICHIATRICI E ALLE FASCE DI MARGINALITA' SOCIALE

Oggetto: azioni di sostegno al reddito attraverso l'attivazione sociale ed accompagnamento all'inclusione nel mondo del lavoro, attuate in collaborazione con il Distretto Sociosanitario, il Dipartimento di Salute Mentale della ASL n. 2 Savonese e la Provincia.
L'effettuazione di tale servizio è subordinata all'effettivo stanziamento di risorse da parte dell'Amministrazione comunale.
I diversi percorsi di attivazione ed inclusione sociale si declinano secondo le modalità individuate dalla Regione Liguria, nella cornice delle Linee guida nazionali; sono strumenti plastici da adattare alle singole situazioni e alle modifiche periodicamente apportate alla normativa. Attualmente i riferimenti normativi sono: la legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 e ss.mm.ii. che all'art. 40 "Azioni per favorire l'inclusione sociale" prevede "Per la rimozione delle cause di disagio sociale gli enti locali, unitamente ad enti preposti alla formazione professionale e alle attività occupazionali, realizzano programmi e percorsi protetti per la qualificazione professionale e l'avvio al lavoro anche tramite tirocini, laboratori e forme di sostegno economico (borse lavoro) per facilitare l'ingresso della persona con disagio nelle attività produttive"; il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 con particolare riferimento alle azioni 9 b) Sostegno al reddito attraverso l'attivazione sociale e l'accompagnamento al reinserimento e 9 c) Percorsi individualizzati di attivazione e inclusione sociale; la DGR 1249/2013 "Disposizioni attuative della disciplina regionale per i percorsi di attivazione ed inclusione sociale a supporto delle fasce deboli ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12/2006" e ss.mm.ii.; la DGR 895/2015 "Recepimento accordo Stato-Regioni del 22/01/2015 "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" e ss.mm.ii..

Finalità del servizio : iniziative volte all'inclusione sociale di persone in età lavorativa con problemi di disabilità, patologia psichiatrica e grave marginalità sociale.

Strumenti di attuazione: Il Comune di Savona promuove ed incentiva lo strumento dei percorsi individuali di attivazione ed inclusione sociale, a supporto delle fasce deboli e delle persone in stato di estrema povertà e disagio sociale.
L'inserimento nei percorsi individuali è disposto dai servizi sociali competenti in accordo con l'utente, l'azienda ospitante e con l'eventuale servizio pubblico territoriale nei casi di disabilità o tossicodipendenza o altri.
Il progetto individuale indica tra le altre cose obiettivi e modalità di svolgimento del percorso, la sua durata e l'eventuale contributo riconosciuto all'utente inserito.
Il contributo, in quanto corrisposto da ente pubblico a titolo assistenziale, è esente da imposte ai sensi dell'art. 34 comma 3 del DPR 601/73.

Destinatari: i destinatari di tale strumento, cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Savona, individuati dalla Regione Liguria con DGR 1249/2013 e ss.mm.ii., sono i soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 8/11/1991 n. 381 (compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative alla detenzione, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione penitenziaria), i disabili di cui alla L. 12/3/1999, n. 68, nonché le persone in carico ai servizi sociali e sociosanitari fra cui le persone con povertà estreme per le quali si sia definito un percorso educativo/socio terapeutico d'inserimento o reinserimento sociale.

Ammissione al servizio: L'ammissione è concordata fra il Servizio Sociale competente,

l'utente, il soggetto ospitante e, quando coinvolti, i servizi socio sanitari territoriali. Elementi necessari per l'ammissione sono quelli individuati dalla DGR 1249/2013 e ss.mm.ii.. Per l'attivazione del servizio, rientrante fra le fattispecie di prestazione sociale agevolata, è necessario che l'utente sia in possesso dell'attestazione I.S.E.E. ordinario. Il valore della stessa potrà essere considerato quale ulteriore criterio per eventuale lista di attesa al servizio che si dovesse presentare in caso di incremento della domanda o di contrazione della spesa dedicata.

Modalità di gestione per l'erogazione del contributo: al destinatario dell'intervento è riconosciuto un contributo non collegato all'impegno orario, bensì alla situazione individuale della persona. L'importo annuo non può comunque essere superiore a 8.000,00 euro. Il contributo deve essere dettagliato nel progetto individuale.
In casi particolari, debitamente motivati all'interno del progetto individuale, è possibile che la persona usufruisca del percorso anche senza alcun contributo di sostegno economico, ferma restando la necessità della copertura assicurativa per il soggetto.

Compartecipazione economica: il servizio è gratuito.

SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI A CENTRI SOCIO EDUCATIVI

Oggetto: il servizio consiste nel trasporto di persone disabili, gravi e gravissime, residenti nel Comune di Savona, dalle loro abitazioni a centri socio-educativi gestiti e/o convenzionati dall'Azienda Sanitaria Locale "Savonese", e viceversa, compreso il servizio di accompagnamento sul veicolo, qualora necessario, e di aiuto nelle operazioni di salita e di discesa dallo stesso. Il servizio viene attuato nei periodi di apertura dei centri socio-educativi.
Per situazioni particolari evidenziate dal servizio sociale professionale si potrà prevedere tale servizio anche per altre destinazioni purché rientranti nel progetto socioeducativo.
L'effettuazione di tale servizio è subordinata all'effettivo stanziamento di risorse da parte dell'Amministrazione comunale.

Finalità del servizio: favorire la frequenza di Centri socio-educativi dotati di personale professionalmente qualificato, finalizzata al miglioramento delle autonomie individuali nella gestione della vita quotidiana e nella partecipazione alla vita sociale, offrendo contestualmente un servizio di sollievo alle famiglie.

Destinatari: persone disabili, gravi e gravissime, residenti nel Comune di Savona e frequentanti i Centri socio-educativi presenti sul territorio cittadino.

Ammissione al servizio: l'interessato o chi ne esercita la tutela presenta apposita istanza ai servizi sociali, corredata dai necessari documenti nella medesima elencati tra cui l'indicazione del valore I.S.E.E. sociosanitario.
Il Servizio Sociale, verificato il possesso dei requisiti, il piano individuale di assistenza ed accertata la disponibilità finanziaria, autorizza l'ammissione al servizio.
Le modalità di erogazione del servizio potranno essere modificate in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.
Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel piano individuale, il servizio non verrà attivato.
Nel caso le richieste risultassero superiori alle effettive disponibilità economiche previste, verrà stilata una lista di attesa che vede quali criteri prioritari:

- valore dell'I.S.E.E. sociosanitario;

- distanza dell'abitazione dal Centro Socio educativo;
- grado di invalidità civile.

Compartecipazione economica: il Comune, considerata la tipologia di servizio, assicura a titolo gratuito per l'utente il supporto di accompagnamento ed assistenza qualora necessario. Il servizio di trasporto è soggetto a compartecipazione secondo la seguente Tabella:

Tabella Trasporto disabili

Fascia I.S.E.E.	**Valore I.S.E.E. sociosanitario**	**Percentuale compartecipazione**
Prima	Pari o inferiore a € 8.300	Esenzione totale
Seconda	Da € 8.301 a € 12.200	20 % della tariffa
Terza	Da € 12.201 a € 16.100	30 % della tariffa
Quarta	Da € 16.101 a € 20.000	40 % della tariffa
Quinta	Da €. 20.001 a € 30.000	50 % della tariffa
Sesta	Da €. 30.001 a €. 40.000	70% della tariffa
Settima	Superiore a €. 40.000	100% della tariffa

DISAGIO ADULTI, EMERGENZA ED INCLUSIONE SOCIALE

SERVIZI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Oggetto: per aiuto economico diretto o indiretto si intende un'erogazione di denaro ai fini di integrazione del reddito del richiedente ovvero per la soddisfazione di esigenze di natura eccezionale e contingente.
In linea di principio per esigenze eccezionali si intendono necessità improvvise ed imprevedibili o eventi gravi ed improvvisi che rendano insostenibili le condizioni economiche del nucleo familiare.
Qualsiasi tipo di prestazione economica è comunque da considerarsi uno strumento temporaneo per favorire il superamento dello stato di bisogno e deve necessariamente essere affiancato da altre strategie per tendere al fine ultimo della rimozione del bisogno alla radice.
Tale servizio si rivolge trasversalmente a tutte le aree di intervento di cui al presente regolamento.

Finalità del servizio: obiettivo dell'erogazione di aiuti economici è di promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale e di assicurare prestazioni e servizi a favore di persone e famiglie, finalizzati al sostegno della propria autonomia ed alla prevenzione e rimozione delle condizioni di bisogno e di disagio.
In ogni caso, gli interventi di cui alla presente attività devono avere una valenza di sostegno al recupero dell'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno e del contesto delle risorse personali, parentali e sociali.
L'aiuto economico del Comune viene erogato previa verifica dell'impossibilità contingente ad intervenire a favore del richiedente, in via sussidiaria, per i soggetti tenuti per legge alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. Tale verifica dovrà essere effettuata in tutti i casi di reiterazione della domanda.
Qualora l'aiuto, nell'interesse del beneficiario, sia finalizzato all'accesso o al mantenimento di beni o servizi primari, il Servizio Sociale, sulla base della valutazione professionale e progettuale, potrà disporre l'erogazione diretta al beneficiario o a terzo destinatario cui compete la gestione del bene o servizio in questione.

Destinatari: beneficiari di aiuti economici possono essere tutti i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea purché muniti di permesso di soggiorno o di Carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998, n. 40 e ss.mm.ii. residenti da almeno 2 anni nel Comune di Savona alla data di presentazione della richiesta (fatti salvi i casi di soggetti provenienti da altri Comuni conosciuti dai servizi sociali di riferimento e dietro segnalazione da parte degli stessi).
L'accesso agli aiuti economici è stabilito in base al valore I.S.E.E. ordinario ed all'istruttoria effettuata dal Servizio Sociale Professionale.
Per tale servizio le persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM n. 159/2013 potranno far valere, in alternativa all'I.S.E.E. ordinario, l'I.S.E.E. corrente, che potrà essere utilizzato esclusivamente ai fini dell'erogazione di un aiuto economico in via straordinaria.

Ammissione al servizio: per accedere agli aiuti economici si farà riferimento alle modalità di cui al Titolo II del presente Regolamento e in rapporto alle fasce di cui alla seguente Tabella:

Tabella aiuti economici

Fascia I.S.E.E.	*Tipologia di contributo*
I.S.E.E. uguale o minore al valore annuo del trattamento minimo di pensione INPS (*)	Aiuto economico

(*) Il valore del trattamento minimo di pensione INPS deve intendersi aggiornato ogni anno secondo gli aumenti previsti e arrotondato ai 10 euro superiori.

Nel caso di interventi straordinari è possibile prescindere dal valore I.S.E.E., purché la richiesta sia accompagnata da relazione dettagliata e debitamente motivata dall'operatore sociale che propone l'intervento; la proposta dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Coordinatore dell'Area di intervento di competenza.
Il possesso dei requisiti di accesso al presente servizio non costituisce in nessun caso il sorgere di alcun diritto, dovendo comunque il Servizio Sociale effettuare una completa istruttoria atta all'accertamento di un effettivo stato di bisogno in capo al richiedente la prestazione economica.
Gli aiuti economici di cui al presente servizio possono essere sostituiti da altre forme di sostegno, quali ad esempio la fornitura di beni di prima necessità, se ritenute più utili per il beneficiario a far fronte alla situazione di bisogno.
L'istanza per la concessione di aiuti economici dovrà essere corredata da tutta la documentazione prevista dal Titolo II.
L'erogazione del servizio in argomento è subordinata, pur in presenza dei requisiti oggettivi previsti per l'accesso, all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

BUONI SOCIALI D'ACQUISTO

Oggetto: è un sostegno economico, alternativo al contributo in denaro, erogato per un tempo determinato, finalizzato ad integrare il reddito di soggetti fragili. Il servizio si realizza attraverso un titolo di acquisto che viene rappresentato graficamente da un buono cartaceo o in altro formato, per mezzo del quale è possibile acquistare presso esercizi commerciali convenzionati generi di prima necessità: prodotti alimentari, articoli farmaceutici, materiale scolastico. Sono comunque escluse le tipologie di articoli potenzialmente dannosi (tabacco, bevande alcooliche, etc.) e beni voluttuari.
Il buono sociale ha un valore nominale predeterminato riportato sul voucher, è personale, non trasferibile, non cumulabile, non convertibile in valuta e provvisto di scadenza.

Finalità del servizio: le finalità sono analoghe a quelle degli aiuti economici. L'utilizzo del buono consente alla persona di poter continuare ad utilizzare la rete degli esercizi commerciali presenti nel territorio cittadino mantenendo le abitudini familiari anche nel periodo di difficoltà socio economica. Inoltre il buono consente agli operatori sociali di avere un controllo sull'utilizzo corretto di tale strumento.

Destinatari: i beneficiari dei buoni sociali d'acquisto ed i requisiti di ammissione sono quelli indicati nel servizio aiuti economici.

Ammissione al servizio: è subordinata alla presentazione dell'ISEE in quanto prestazione sociale agevolata e le modalità di accesso sono quelle previste dal Titolo II del presente Regolamento.

CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE DERIVATI DA ALTRI ENTI

Per contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono misure economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. Fondo Sociale per l'affitto, Assegni di maternità, Assegni per i nuclei numerosi, Contributi di rientro emigrati in Liguria, ecc.) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti.

SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SVILUPPO DI PERCORSI DI EMANCIPAZIONE, INCLUSIONE E AUTONOMIA DI PERSONE SVANTAGGIATE O IN STATO DI GRAVE MARGINALITA'

Oggetto: si tratta di un insieme di servizi di bassa soglia, volti al soddisfacimento di bisogni primari, al contrasto di situazioni di grave rischio di marginalità sociale, all'inclusione e al recupero di autonomie individuali. In particolare si fa riferimento ad un servizio di ristorazione con eventuale erogazione di pacchi alimentari, di un servizio di pronta accoglienza notturna comunitaria di breve e media durata ed attività educative e di animazione rivolte alle persone che usufruiscono di tali servizi. Le attività e i servizi riferiti al presente articolo possono essere erogati in regime di convenzione o utilizzando patti di sussidiarietà con enti del Terzo Settore, nell'ambito di applicazione del modello di sussidiarietà orizzontale di cui alla legge 328/2000, della legge regionale della Liguria n. 12/2006 e ss.mm.ii. e n. 42/2012. Tali servizi saranno erogati fino ad un numero massimo consentito dal corrispondente stanziamento annualmente disponibile, stabilito in sede di bilancio. L'accesso e la fruizione dei servizi in oggetto, fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. **6** del Regolamento, sono assicurati in via prioritaria ai cittadini residenti nel Comune di Savona e, fra questi, alle persone segnalate o inviate dai servizi sociali dell'Area Disagio, Inclusione ed Emergenza Sociale. Le modalità di rapporto funzionale fra i servizi sociali del Comune e i competenti uffici dell'Ente gestore sono stabiliti nella convenzione o nel patto vigente, nel rispetto dei rapporti di governance locale e dei principi di sussidiarietà sopra richiamati.

Servizio di ristorazione: il servizio si attua presso la mensa in locali di proprietà comunale e consiste:

a) nella somministrazione giornaliera del pranzo da consumarsi principalmente nell'apposita sala pranzo;
b) nella fornitura di pacchi alimentari da asporto, da consegnare ai beneficiari con cadenza settimanale, di controvalore pari all'importo definito per sette singoli pasti.

I servizi come sopra indicati possono essere utilizzati secondo i criteri di cui all'oggetto. Il servizio territoriale Area Disagio, Inclusione ed Emergenza Sociale provvede al monitoraggio costante degli accessi al servizio e alla verifica dei progetti individuali propedeutici all'ammissione, in collaborazione con l'Ente di Terzo Settore che eroga tali prestazioni.

Servizio di accoglienza alloggiativa: consiste nella sistemazione del richiedente in struttura di pronta accoglienza notturna e di accoglienze abitative comunitarie reperite sul territorio.

Il servizio di accoglienza alloggiativa si rivolge, a seconda dei bisogni espressi, a diverse tipologie di utenza, come segue:

Pronta accoglienza notturna (convenzionalmente denominata accoglienza di 1° livello).

Rivolta ad adulti, uomini e donne, che si trovino in una situazione di bisogno alloggiativo di emergenza o senza fissa dimora.

In particolare, il servizio di pronta accoglienza notturna, garantisce:

- la concessione del posto letto;
- l'utilizzo della doccia;
- il servizio di lavanderia e asciugatura per gli indumenti personali dell'utenza;
- la prima colazione.

I servizi come sopra indicati possono essere utilizzati secondo i criteri di cui all'oggetto; il servizio territoriale Area Disagio, Inclusione ed Emergenza Sociale provvede al monitoraggio costante degli accessi al servizio e alla verifica dei progetti individuali propedeutici all'ammissione, in collaborazione con l'Ente di Terzo Settore che eroga tali prestazioni.
In considerazione della tipologia di servizio e delle oggettive esigenze di accesso al medesimo, i progetti individuali dovranno contenere l'esplicita definizione del periodo massimo di permanenza previsto.

Case di accoglienza (convenzionalmente denominata accoglienza di 2° livello).

Tipologia di accoglienza rivolta a persone sole per le quali si prevede la possibilità di formulare un progetto individualizzato di autonomia tenendo conto delle potenzialità delle persone e dell'effettivo grado di reinserimento sociale.
L'ammissione al servizio è autorizzata dal servizio territoriale Area Disagio, Inclusione ed Emergenza Sociale, previa redazione di un progetto individuale nel quale vengono definiti i termini temporali dell'inserimento, e che prevede l'attivazione di azioni di monitoraggio e di accompagnamento all'autonomia entro i primi tre mesi. La verifica dei progetti individuali è realizzata dal servizio sopra indicato, in collaborazione con l'Ente di Terzo Settore che eroga tale prestazione.

Servizio di accoglienza a valenza socio-educativa e di animazione: è rivolto a tutte le persone ed ai nuclei familiari interessati dai servizi oggetto del presente articolo e comprende:

a) l'accoglienza socio-assistenziale per le persone che si rivolgono a qualunque titolo al "Centro diurno di solidarietà" alle quali, nel rispetto della libertà e dignità personale, nonché delle convinzioni religiose e politiche, devono essere assicurate informazioni ed orientamento ai diversi servizi territoriali, anche non comunali, per il soddisfacimento dei bisogni espressi;
b) un servizio di "accompagnamento" delle persone, e dei nuclei familiari, tra i diversi livelli di accoglienza e le diverse tipologie di servizio comprese nel presente Regolamento;
c) un servizio di animazione all'interno del "Centro diurno di solidarietà", nella fascia pomeridiana, con ammissione di chiunque manifesti la volontà di partecipare alle iniziative;
d) un servizio di animazione serale a favore degli ospiti del servizio di pronta accoglienza notturna.

Compartecipazione economica: i sopra elencati servizi sono erogati a titolo gratuito.

Ammissione ai servizi: le modalità di accesso sono quelle previste dal Titolo II del presente Regolamento e sono subordinate alla presentazione dell'ISEE ordinario in quanto prestazioni sociali agevolate.

Nel caso di interventi di urgenza, l'attivazione dei servizi è garantita stante la rilevanza sociale delle attività in argomento incidente anche sulla percezione del senso di sicurezza sociale da parte della comunità. In questi casi viene stabilito un termine massimo di 60 giorni per la regolarizzazione delle modalità di accesso ai servizi e per la presentazione dell'ISEE. Nel caso di interventi d'urgenza verso soggetti non regolari e/o non residenti sul territorio, si dispone l'intervento a tutela della persona limitatamente al permanere della condizione di bisogno.

EMERGENZA ABITATIVA

Oggetto: il Comune, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, attiva soluzioni abitative temporanee rivolte a determinate categorie di cittadini che si trovano ad affrontare una grave ed accertata problematica abitativa dovuta ad una condizione socio-economica tale da non consentire in alcun modo soluzioni autonome di reperimento di alloggi.
Sono considerate situazioni di tensione abitativa tutte quelle condizioni per le quali si rende necessario provvedere alla sistemazione di persone singole e/o nuclei familiari che si trovano in condizione tale da non poter in alcun modo provvedere autonomamente a reperire o sostenere la propria abitazione.
L'Amministrazione comunale potrà avvalersi, anche in deroga al possesso dei requisiti per l'assegnazione E.R.P. di cui alla L.R. 10/2004 e ss.mm.ii., di sistemazioni provvisorie in alloggi di edilizia residenziale pubblica; a tal fine il Comune si avvale della collaborazione con l'Azienda Regionale Territoriale Edilizia di Savona, secondo le modalità previste dalla convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale. Sarà inoltre possibile avvalersi di altri immobili a ciò adibiti per convenzione od in accordo con privati, associazioni, aziende, anche sperimentando interventi innovativi quali ad esempio la "coabitazione solidale" di più nuclei familiari, accompagnando l'utenza alla conduzione responsabile della casa con l'accettazione di regole comuni e di civile convivenza.
Per le finalità, i destinatari, le procedure per l'ammissione alla valutazione e i motivi di esclusione si rimanda a quanto disposto in apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

SERVIZIO "AGENZIA SOCIALE CASA"

Oggetto: l'"Agenzia Sociale per la Casa" costituisce un servizio di ascolto, orientamento, supporto e accompagnamento sociale alle persone che si trovano in condizioni di disagio abitativo, in collaborazione ed in rete con gli altri soggetti, pubblici e privati non profit e profit, che operano nell'area delle politiche abitative del territorio. L'Agenzia opera attraverso personale comunale e/o dell'ente gestore appositamente individuato.

Attività e funzioni del servizio: intermediazione e gestione in campo immobiliare per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di alloggi regolati dalle diverse forme di canone agevolato.
In linea con quanto definito dalla DGR della Liguria n. 333 del 27 marzo 2009 e ss.mm.ii. da parte della Regione Liguria, per favorire il reperimento di alloggi a canone moderato, l'Agenzia attiva gli strumenti a disposizione in grado di agire sul sistema delle garanzie ovvero in grado di rimuovere quelle difficoltà che oggi inducono i proprietari a non ritenere sufficientemente motivanti gli incentivi di carattere economico fiscale previsti dalla legge 431 del 1998 per mettere a disposizione gli alloggi sfitti per la locazione a canone concordato.

Destinatari: l'Agenzia è destinata a tutti i residenti nel Comune di Savona i quali possono ottenere assistenza e mediazione nella ricerca di un alloggio in locazione e, più generalmente,

informazioni su come accedere all'acquisto della proprietà, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a quelli a canone moderato, ai contratti di fornitura (acqua, luce, gas), etc..

Ammissione al servizio: il servizio è gratuito, con accesso libero in orario di sportello.

PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI AZIONI

Il costante aumento dell'aspettativa di vita e della sua qualità relativa ha portato negli ultimi anni ad un incremento della percentuale della popolazione ultrasessantacinquenne, fenomeno che interessa in particolare la nostra città. Questa condizione ha determinato quindi un aumento del numero di persone anziane con piena autosufficienza potenzialmente interessate allo sviluppo di politiche sociali dedicate e di azioni finalizzate all'invecchiamento attivo e al mantenimento di un livello di qualità di vita adeguato alle esigenze ed abilità residue.

Oggetto: con il termine invecchiamento attivo si intende la promozione di politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e socioambientale di riferimento, agevolando una vita di relazione attiva, la creazione di maggiori opportunità per gli anziani di rimanere attivi, in buona salute più a lungo e continuare a contribuire al bene della società in altri modi, ad esempio attraverso il volontariato. Gli interventi possono riguardare diversi settori quali la tutela sociale, l'inclusione, la salute, l'informazione, il trasporto, la cultura e creare nuove opportunità per essere protagonisti del proprio presente.

Finalità:

- socializzazione tra anziani come prevenzione all'isolamento sociale;
- passaggio intergenerazionale di informazioni e di competenze su determinati argomenti e/o professioni;
- apprendimento permanente di attività ludiche, sportive, turistiche, finalizzate alla promozione di un livello minimo di qualità di vita, intesa come momento rilevante per la prevenzione di patologie cronico-degenerative, patologie disabilitanti di basso o medio livello;
- prevenzione delle più comuni patologie legate all'invecchiamento, attraverso la promozione di attività sportive adeguate alle condizioni fisiche degli anziani interessati;
- promozione e trasmissione di una cultura legata al volontariato finalizzato all'investimento del proprio tempo libero per attività nel mondo associativo.

Servizi e interventi:

- collaborazione con la rete associativa territoriale per attività di tipo ludico, sportivo, aggregativo, di socializzazione, turismo sociale, laboratori, ecc.
- attività legate ai progetti promossi dalla rete distrettuale per l'invecchiamento attivo, definite annualmente sulla base dei finanziamenti erogati dalla Regione e da altri soggetti pubblici e privati operanti sul tema;
- agevolazioni per usufruire dei mezzi pubblici;
- soggiorni estivi montani e termali.

Destinatari:

- cittadini anziani ultrasessantacinquenni e/o neo pensionati autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti nel Comune di Savona;
- per le attività organizzate dalla rete distrettuale per l'invecchiamento attivo, l'accesso è garantito a tutti i cittadini anziani ultrasessantacinquenni e/o neo pensionati

autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del Distretto Sociosanitario 7 Savonese, nell'ambito delle funzioni svolte dal Comune di Savona quale capofila del Distretto Sociosanitario, in un'ottica di collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e del privato sociale aderenti alle varie iniziative.

Ammissione ai servizi: i cittadini potranno accedere alle attività definite dal Comune/Distretto Sociosanitario in collaborazione con la realtà associativa, secondo le modalità specificamente indicate per ciascuna iniziativa.

Livello di compartecipazione: l'eventuale compartecipazione dell'anziano viene calcolata sulla base dell'attività interessata, ove presente. Principalmente può essere:

- aperta al pubblico indifferentemente dalla dimostrazione di titoli particolari per l'ammissione a quella determinata attività;
- disponibile in seguito al pagamento di una quota mensile, una tantum, ecc.;
- disponibile solo a soci/iscritti a quella determinata associazione, gruppo, ecc.

Deve essere sempre garantita l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, generalmente tramite l'iscrizione ad una determinata iniziativa, o tramite l'iscrizione ad un'associazione.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Oggetto: il Comune concede agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici urbani rivolti prevalentemente a cittadini residenti afferenti la terza età ovvero in condizioni di disabilità. L'agevolazione consiste in una riduzione pari al 50% sulle tariffe di viaggio all'interno del territorio del Comune di Savona.

Finalità del servizio:
- garantire il diritto alla mobilità per alcune categorie di cittadini;
- concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità delle aree urbane;
- dare fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e sportivi.

Destinatari: cittadini residenti nel Comune appartenenti ad una delle seguenti categorie:
Categorie di tipo "A"
aventi diritto con limite di reddito pari o inferiore alla prima fascia I.S.E.E. ordinario (come da successiva Tabella):

1) pensionati ultrasessantacinquenni;
2) invalidi del lavoro (con invalidità dal 30% al 79%);
3) invalidi per servizio, vittime del lavoro (con invalidità di 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria);
4) invalidi civili (con invalidità dal 67% al 99%).

Categorie di tipo "B"
aventi diritto senza alcun limite di reddito:

1)invalidi del lavoro (con invalidità dall'80% al 100%);
2)invalidi per servizio, vittime del lavoro (con invalidità di 1^, 2^ e 3^ categoria);
3)invalidi civili (con invalidità del 100%);
4)ciechi.

L'accompagnatore degli invalidi civili al 100% titolari di assegno di accompagnamento e dei ciechi (quando questo è espresso e riconosciuto dall'Ente o Istituto Assicuratore) rientra tra gli aventi diritto senza alcun limite di reddito.

Ammissione al servizio: i cittadini aventi diritto dovranno formulare apposita istanza su modello predisposto dai servizi sociali allegando la seguente documentazione:

- se appartenenti alla categoria di tipo "A"- 1) indicazione del valore della attestazione I.S.E.E. ordinario e fotocopia carta d'identità;
- se appartenenti alla categoria "A" 2) – 3) – 4) indicazione del valore della attestazione I.S.E.E. ordinario, fotocopia carta d'identità e dichiarazione relativa al certificato di invalidità;
- se appartenenti alla categoria "B" con accompagnatore: fotocopia della carta d'identità e dichiarazione relativa al certificato di invalidità.

Compartecipazione economica : le categorie "A" e "B" hanno diritto ad una riduzione del 50% sul costo dell'abbonamento mensile per il trasporto pubblico urbano.
Gli accompagnatori hanno diritto all'abbonamento mensile gratuito.

Tabella Agevolazioni Tariffarie Trasporto pubblico locale

Categoria gruppo "A"

Fascia I.S.E.E.	**Valore I.S.E.E. ordinario**	**Percentuale compartecipazione**
Prima	pari o inferiore al valore annuo del trattamento minimo di pensione INPS (*)	50% costo del titolo di viaggio

(*) Il valore del trattamento minimo di pensione INPS deve intendersi aggiornato ogni anno secondo gli aumenti previsti e arrotondato ai 10 euro superiori

SERVIZI DI TRASPORTO INDIVIDUALIZZATO

Oggetto: il servizio consiste nel trasporto individualizzato, nell'ambito del territorio comunale, di residenti nel Comune di Savona, portatori di disabilità in condizioni tali, per motivi fisici o per età, da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. Il servizio viene svolto da tassisti e/o autonoleggiatori, titolari di licenze e autorizzazioni comunali d'esercizio rilasciate dal Comune di Savona, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Finalità del servizio: favorire e sostenere l'integrazione sociale facilitando la mobilità sul territorio cittadino mediante la concessione di buoni il cui numero e valore verranno definiti da apposito atto di Giunta Comunale. I buoni sono erogati in blocchetti nominativi a parziale copertura del costo del trasporto.

Destinatari: possono usufruire della concessione dei buoni di trasporto individualizzato i residenti nel Comune di Savona di cui all'oggetto, indipendentemente dall'età dei medesimi, che rientrino nelle categorie sotto indicate:

a) invalidi civili al 100%;
b) invalidi del lavoro con invalidità dall'80 al 100%;

c) invalidi per servizio e vittime del lavoro con invalidità di 1^, 2^ e 3^ categoria;
d) invalidi e mutilati di guerra;
e) ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovedenti gravi e Cavalieri di Vittorio Veneto;
f) portatori di handicap psicofisico permanente ex articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertato ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge.

Possono inoltre usufruire della concessione:
1) gli invalidi civili con invalidità dal 67 al 99% purché siano stati dichiarati "non deambulanti o con gravi problemi di deambulazione" nel certificato rilasciato dalla competente A.S.L.;
2) i cittadini dai 75 anni ed oltre.
In questi ultimi due casi, per l'accesso al servizio sarà necessario essere in possesso di certificazione I.S.E.E. ordinario che dovrà risultare pari o inferiore al valore annuo del trattamento minimo della pensione INPS che deve intendersi aggiornato ogni anno secondo gli aumenti previsti e arrotondato ai 10 euro superiori.
Sono di norma esclusi dal beneficio coloro che possiedono, guidano o hanno a disposizione, a qualunque titolo, un'autovettura personale attrezzata per il proprio handicap.
I titolari di abbonamento, anche agevolato, alla rete dei trasporti pubblici urbani possono beneficiare della concessione limitatamente al 50% del numero dei buoni di norma concessi, con esclusione dei ciechi assoluti, dei ciechi parziali e degli ipovedenti gravi i quali beneficiano della concessione senza limitazioni.

Ammissione al servizio: per usufruire del beneficio il richiedente, o persona delegata munita di delega e di documento proprio e del delegante, deve presentare apposita domanda, corredata dai necessari documenti elencati nella istanza stessa, presso il Servizio Sociale che, verificato il possesso dei requisiti, valutate le esigenze del richiedente ed accertata la disponibilità finanziaria, concede il beneficio.
Le domande che non possono essere accolte vengono inserite in apposita graduatoria unica secondo la data di presentazione della domanda e soddisfatte con il medesimo ordine.

Compartecipazione economica: è a carico del beneficiario il saldo della differenza tra l'importo del buono concesso ed il costo del singolo servizio, da versare direttamente all'autista dell'autovettura.

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Oggetto: il servizio consiste nel trasporto con autovettura, sia nell'ambito del territorio comunale sia al di fuori di esso, di cittadini residenti. Il servizio avviene, di norma, con la presenza di personale dipendente del Settore Politiche Sociali ed Educative. La fruizione è estesa alle situazioni di sinistri, di calamità pubbliche e di qualsiasi altra situazione di emergenza sociale.

Finalità del servizio: garantire la mobilità individuale a cittadini residenti che versano in uno stato di bisogno accertato dal Servizio Sociale Professionale.

Destinatari: cittadini residenti nel Comune di Savona portatori di handicap, anziani, minori o persone che versano in uno stato di emarginazione sociale, privi di adeguata rete familiare di supporto o residenti in zone disagiate, non servite o mal servite dai mezzi pubblici.

Ammissione al servizio: l'accesso al servizio avviene tramite istanza rivolta alle Aree di intervento cui compete la verifica dei requisiti e l'accertamento della disponibilità finanziaria.

Compartecipazione economica: l'accesso può essere gratuito, a costo ridotto o a costo intero in relazione alla fascia I.S.E.E. ordinario di appartenenza del nucleo familiare, come meglio specificato nella successiva Tabella.
I cittadini ammessi al servizio tenuti a compartecipare alla spesa dovranno provvedere al versamento di una quota di contribuzione che varierà con riferimento alla tariffa che viene annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.
Potranno essere esonerati dalla compartecipazione alla spesa i casi per i quali tale misura sia ritenuta indispensabile dal Servizio Sociale di competenza.

Tabella Servizio di trasporto sociale

Fascia I.S.E.E.	Valore ISEE ordinario	Percentuale compartecipazione
Prima	Pari o inferiore a € 8.300	Esenzione totale
Seconda	Da € 8.301 a € 12.200	25% della tariffa
Terza	Da € 12.201 a € 16.100	50% della tariffa
Quarta	Da € 16.101 a € 20.000	75% della tariffa
Quinta	superiore a € 20.000	100% della tariffa

Il valore della prima fascia viene adeguato annualmente sulla base dell'incremento ISTAT (indice dei prezzi al consumo – FOI) e conseguentemente vengono incrementate dello stesso importo le successive fasce.

SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Oggetto: il servizio prevede l'organizzazione di soggiorni estivi per persone anziane in località montane di villeggiatura e/o in località termali. L'effettuazione di tale iniziativa è subordinata all'effettiva disponibilità di risorse da parte dell'Amministrazione comunale.

Finalità del servizio : agevolare la fruizione di un periodo di vacanza e di socializzazione con effetti benefici sugli aspetti psicofisici dell'anziano.

Destinatari: residenti anziani autosufficienti di età pari o superiore ai 65 anni.
Potranno essere ammesse anche persone di età inferiore ai 65 anni, qualora risultanti coniugi e conviventi di persone di cui al comma precedente, accertati mediante stato di famiglia.
Potranno essere ammessi inoltre anziani non autosufficienti, previa valutazione sociosanitaria, nel caso in cui i medesimi siano accompagnati da persona collocata utilmente in graduatoria entro il numero prestabilito dal bando, che sottoscrive una dichiarazione di assunzione diretta di responsabilità e di manleva.

Ammissione al servizio: le persone interessate formulano istanza di partecipazione nei termini previsti nel bando annualmente predisposto e adeguatamente pubblicizzato dal Settore Politiche Sociali ed Educative.
Sulla base delle domande pervenute saranno definite delle graduatorie di ammissione al servizio, in base, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- non aver mai partecipato a soggiorni climatici organizzati dal Comune;
- non essere stato ammesso a precedenti soggiorni climatici organizzati dal Comune per insufficiente disponibilità dello stanziamento in bilancio;
- aver partecipato, a data più lontana, a precedenti soggiorni climatici.

Nell'ambito di ogni categoria di cui al comma precedente, saranno ammessi i cittadini possessori di reddito meno elevato, in base all'attestazione I.S.E.E. ordinario.
In caso di valore I.S.E.E. ordinario uguale, la precedenza sarà stabilita dalla data e dall'ora di presentazione della domanda di ammissione.
Il numero massimo degli anziani che potrà essere ammesso ai soggiorni sarà determinato sulla base delle effettive disponibilità finanziarie previste per l'iniziativa.
Nel caso di organizzazione annuale di più soggiorni la partecipazione è consentita ad un solo turno.

Compartecipazione economica : le persone ammesse ai soggiorni compartecipano alla spesa in misura che varia annualmente a seconda del costo reale del soggiorno e della fascia I.S.E.E. ordinario di appartenenza, come meglio specificato nella successiva Tabella. Per le persone rientranti nella prima fascia è prevista l'esenzione totale dalla compartecipazione. Tali modalità sono subordinate alla disponibilità e all'entità delle risorse disponibili.
Le modalità di compartecipazione alla spesa verranno quindi definite di volta in volta a seconda della strutturazione del servizio.

Tabella Soggiorni climatici per anziani

Fascia I.S.E.E.	Valore ISEE ordinario	Percentuale compartecipazione
Prima	Pari o inferiore al valore annuo del trattamento minimo di pensione INPS (*)	Esenzione totale
Seconda	Dal valore della prima fascia più un euro ad € 8.200	25% del costo del soggiorno
Terza	Da € 8.201 a € 11.000	50% del costo del soggiorno
Quarta	da € 11.001 a € 14.000	75% del costo del soggiorno
Quinta	superiore a € 14.000	100% del costo del soggiorno

(*) Il valore del trattamento minimo di pensione INPS deve intendersi aggiornato ogni anno secondo gli aumenti previsti e arrotondato ai 10 euro superiori.

ATTIVITA' INNOVATIVE E DI PROMOZIONE

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE

Il Comune per aumentare il diritto di cittadinanza effettiva e la partecipazione dei cittadini, si propone come promotore dei soggetti attivi nel proprio territorio.
A tal fine:

- favorisce la nascita di gruppi di interesse e/o gruppi informali sia con risorse di personale che strumentali;
- promuove momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti siano essi genitori, anziani, giovani, ecc.

ELENCO DEL VOLONTARIATO

Il Comune di Savona ha istituito l'elenco del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo, di promuoverne l'autonomo sviluppo e favorire l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, sanitario e della solidarietà civile anche attraverso la partecipazione alla programmazione e concertazione pubblica.

PROGETTI INNOVATIVI

Nell'ambito delle proprie funzioni, il Comune di Savona promuove il sistema locale dei servizi sociali a rete e le risorse della collettività locale tramite forme di collaborazione per lo sviluppo di interventi innovativi e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria e le identità territoriali delle comunità locali (condomini, cortili, quartieri, parrocchie ecc.).
Nel limite delle risorse conferite i servizi sociali potranno promuovere azioni sperimentali utili alla creazione di nuovi percorsi di inclusione sociale mirati al superamento del sistema di *Welfare* assistenziale a favore di un *Welfare* che ponga al centro del progetto non il bisogno sociale in senso stretto, ma la persona e il suo ben-essere complessivo in una prospettiva che inserisca l'individuo nel più ampio contesto familiare e sociale.

PARTE SECONDA

I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA

TITOLO I
FINALITA', FUNZIONI,TIPOLOGIE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Articolo 1
Istituzione

1.1 Il Comune di Savona istituisce e gestisce i Servizi Educativi comunali per l'Infanzia, ai sensi della Legge n. 1044 del 6 dicembre 1971, della Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 e successive integrazioni (linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia).

1.2 I Servizi Educativi per l'Infanzia del Comune di Savona comprendono le seguenti tipologie:

a) Nidi d'infanzia,
b) Servizi integrativi (centro bambini-genitori),
c) Servizi Sperimentali (da attuarsi, eventualmente, nell'ambito della normativa statale e regionale in materia e del presente regolamento).

1.3 I Servizi Educativi comunali per l'infanzia si collocano nel sistema territoriale dei servizi a titolarità pubblica.
La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi comunali per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta.

Articolo 2
Finalita'

2.1 I Servizi Educativi comunali per l'infanzia rappresentano un sistema di opportunità educative e sociali volte a favorire la crescita armonica ed il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini in stretta collaborazione con le famiglie.

2.2 La realizzazione di tali finalità si basa sul riconoscimento dei bambini come attivi protagonisti della loro crescita e della loro esperienza e sulla condivisione delle scelte educative con la famiglia, riconosciuta come protagonista del progetto educativo.

2.3 I Servizi Educativi comunali per l'Infanzia costituiscono altresì un punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione del disagio psico-fisico e sociale, nonché di pari opportunità in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro.

2.4 Nel perseguimento di tali finalità i Servizi Educativi comunali per l'Infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni socio- sanitarie ed educative del territorio.

Articolo 3
Funzioni

3.1 L'Amministrazione Comunale, attraverso l'istituzione dei Servizi Educativi comunali, promuove, nel quadro di un rapporto famiglia – infanzia – società, un processo di socializzazione omogeneo per i bambini provenienti da differenti condizioni socio –

culturali, per offrire a tutti ampia opportunità di esperienze educative sul piano affettivo, intellettivo e psicomotorio e consentire un migliore inserimento nella comunità.

Articolo 4
Destinatari

4.1 I Servizi Educativi Comunali per l'Infanzia accolgono bambini residenti nel Comune di Savona di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Eccezionalmente e solo nel caso che vi sia un' espressa prescrizione di legge a livello nazionale e/o regionale in materia, potranno essere accolti bambini residenti fuori dal territorio comunale, per favorire esigenze lavorative di particolari categorie di dipendenti. Analogamente potranno essere accolte anche le domande di bambini con gravi e documentati motivi di salute residenti nei comuni limitrofi, previo esplicito impegno da parte del comune di residenza di sostenere la spesa relativa.

4.2 I bambini che compiono 3 anni nel corso dell'anno scolastico, tra gennaio e giugno, possono proseguire la frequenza all'interno dei servizi educativi fino alla conclusione dell'anno scolastico, compreso eventualmente il servizio estivo.

4.3 I bambini che compiono i 3 anni entro il mese di dicembre, sono dimessi dal nido dall'inizio dell'anno scolastico relativo, in modo da poter iniziare la frequenza alla scuola materna regolarmente nel mese di settembre, ma possono continuare a frequentare il Centro Bambini e Famiglie, di cui al successivo articolo 5.2, fino al termine dell'anno scolastico.

Articolo 5
Tipologie di servizio

5.1 I Servizi tradizionali, ovvero i nidi d'infanzia, costituiscono un'esperienza fortemente radicata nella realtà locale e sono organizzati secondo modalità consolidate di funzionamento che prevedono, all'interno di ciascuna struttura, una possibilità di frequenza diversificata e flessibile, in relazione alle diverse esigenze dei bambini e delle famiglie.

Tutti i nidi d'infanzia funzionano secondo il calendario scolastico di cui al successivo art. 6 e garantiscono un orario giornaliero di apertura di almeno otto ore, con possibilità di prolungamento in uno o più di essi in base alle richieste dei genitori e comunque per un tempo non superiore alle undici ore.

5.2 Sono attuate nuove tipologie di servizi tra quelle previste dalla DGR 222/2015, rappresentate da:

- un "Centro Bambini-Genitori", servizio per bambini e genitori volto alla promozione di occasioni ludico– relazionali fra adulti e bambini;
- uno "Sportello Genitori", servizio di informazione per i genitori attraverso una linea telefonica di primo contatto con gli operatori.

Altre tipologie di servizi tra quelle previste dalla vigente normativa regionale possono essere introdotte sulla base della valutazione di nuove esigenze.

Articolo 6
Modalita' di funzionamento

6.1 L'Amministrazione Comunale determina annualmente il calendario scolastico e l'orario giornaliero dei servizi educativi, nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo precedente.

6.2 Nell'ambito del calendario annuale di funzionamento, di norma settembre-giugno, sono previsti due periodi di chiusura in occasione delle vacanze natalizie e pasquali, in analogia con quanto stabilito per le scuole dell'infanzia statali.

6.3 In relazione a particolari bisogni delle famiglie, l'Amministrazione può organizzare un prolungamento del servizio nel periodo estivo (mesi di luglio e/o agosto), per i bambini frequentanti i nidi d'infanzia durante l'anno scolastico relativo, mediante apposita iscrizione, con priorità per i bambini i cui genitori lavorano durante il periodo estivo.

TITOLO II
INFORMAZIONE, ACCESSO E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 7
Informazione

7.1 Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione diffusa e completa sui servizi al fine di favorire l'accesso e verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda ed offerta.

7.2 Tali obiettivi vengono perseguiti con varie modalità fra cui la diffusione di materiale documentale cartaceo, avvisi pubblici, informazione attraverso il sito web istituzionale, visite dei servizi ed altre iniziative specifiche di vario genere.

Articolo 8
Accesso ed ammissioni

8.1 Le iscrizioni ai servizi educativi si effettuano di norma nel corso del primo semestre di ogni anno con modalità e termini definiti annualmente da apposito bando deliberato dalla Giunta Comunale, che stabilisce altresì la capienza e la disponibilità di posti per ciascun nido.

8.2 Nello stesso bando sono contenuti i termini e le modalità di iscrizione all'eventuale servizio estivo, riservato alle famiglie dei bambini già frequentanti i nidi durante l'anno scolastico in corso.

8.3 I bambini già frequentanti il nido nell'anno scolastico precedente, vengono considerati automaticamente riconfermati, salvo dimissioni.

8.4 Al termine del periodo di iscrizioni viene redatta apposita graduatoria, unica per tutti i nidi della città e suddivisa per fasce di età, sulla base dei criteri generali di cui al successivo comma 8.5 e dei punteggi stabiliti dalla Giunta.

8.5 La tabella dei punteggi, deliberata annualmente con apposito atto della Giunta Comunale, quantifica numericamente i criteri generali basati sulla composizione del nucleo familiare

e sulla situazione lavorativa dei genitori ed attribuisce priorità assoluta senza punteggio in caso di bambini disabili (Legge 104/92 in situazione di gravità), bambini affidati al Comune dall'Autorità Giudiziaria o in caso di affidamento familiare e pre-adottivo.

8.6 L'ammissione di bambini disabili può comportare, in relazione al fabbisogno, l'incremento del personale assegnato alla sezione o la diminuzione proporzionale del numero di bambini.

8.7 Il Comune si riserva la possibilità di ammissioni straordinarie in situazione di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero, fornendo ove possibile il sostegno in caso di inserimento di bambini disabili in situazione di gravità.

8.8 In caso di numerose rinunce al termine del periodo degli inserimenti, a fine ottobre, si potrà valutare annualmente la possibilità di riaprire i termini delle iscrizioni per i soli bambini piccoli e medi nel corso dei mesi di novembre e/o dicembre, per le ammissioni di gennaio.

Articolo 9
Partecipazione delle famiglie

9.1 Al fine di promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi educativi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo e di collaborazione delle famiglie alla sua realizzazione, l'Amministrazione si avvale di un Comitato Nido-Famiglia così composto:

- n. 1 coordinatore pedagogico,
  1. n. 1 rappresentante dei genitori per ciascun servizio educativo,
  2. n. 1 educatore per ciascun servizio educativo,
  3. n. 1 rappresentante del personale ausiliario per tutti i servizi educativi,
- Dirigente del Settore o suo delegato.

9.2 L'Amministrazione costituisce altresì di un Comitato-Mensa, che esercita un ruolo di consulenza, valutazione e monitoraggio della qualità del servizio di refezione, secondo quanto stabilito con apposita determinazione della Giunta Comunale, così costituito:

- Assessore competente,
  1. Dirigente o Funzionario Incaricato del Settore Attività Educative,
  2. Responsabile del Servizio Asili Nido,
  3. Pediatra della A.S.L.,
  4. n. 1 educatore per ciascun nido,
  5. n. 1 rappresentante dei genitori per ciascun nido,
  6. n. 1 dietista del Comune di Savona (se esistente),
  7. n. 1 rappresentante della ditta che gestisce il servizio,
- n. 2 consiglieri comunali, nominati dal Consiglio.

9.3 Il Comitato Nido-Famiglia ed il Comitato-Mensa vengono nominati all'inizio dell'anno scolastico, rispettivamente nel primo collettivo e nella prima assemblea dei genitori.

Articolo 10
Inserimento e frequenza

10.1 I servizi educativi comunali per la prima infanzia promuovono la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole da parte delle famiglie, attraverso iniziative varie e

diversificate, quali incontri di nido o sezione, colloqui individuali ad inizio ed in corso d'anno con le educatrici o con il coordinatore psico-pedagogico, nonché tutte le condizioni propedeutiche ad un positivo ambientamento del bambino attraverso forme di inserimento graduali e rispettose dei tempi individuali, sempre accompagnate dalla presenza di un adulto familiare.

10.2 I nuovi inserimenti dei bambini nei nidi d'infanzia si realizzano, di norma, all'inizio del mese di settembre, secondariamente nel corso del mese di ottobre e infine nel mese di gennaio, con le modalità ed i tempi meglio specificati nella delibera annuale dei criteri organizzativi e dettagliatamente descritti nella Carta del Servizio, nel rispetto delle esigenze individuali dei bambini e delle loro famiglie, compatibilmente con il contesto della comunità educativa.

10.3 Per dimissioni successive al mese di gennaio non vengono di norma previsti ulteriori inserimenti, a meno che non si verifichino casi di estrema urgenza, di cui al precedente art.8.

10.4 La possibilità di realizzare a pieno il progetto educativo si fonda sul presupposto di una regolare frequenza da parte dei bambini, per consentire a questi ultimi il massimo beneficio nell'ambito di un razionale e stabile funzionamento dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la dimissione dal posto, mediante apposito provvedimento del Dirigente di Settore, secondo quanto disposto dalla delibera annuale dei criteri organizzativi.

Articolo 11
Partecipazione delle famiglie ai costi

11.1 Per la frequenza al nido è previsto il pagamento di una retta mensile differenziata in base all'orario di frequenza richiesto.

11.2 La compartecipazione alla spesa avviene in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), secondo le fasce stabilite con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO III
PROGETTO TECNICO-ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI

Articolo 12
Finalita' e progetto educativo

12.1 Gli orientamenti che caratterizzano il progetto educativo, delineati diffusamente nella Carta del Servizio aggiornata periodicamente, si ispirano ad alcuni principi guida che sono:

- l'alleanza educativa con le famiglie;
- l'attenzione individualizzata al bambino, che si attua attraverso la personalizzazione dei momenti di cura e di relazione, l'accurata organizzazione degli spazi e dei materiali, la regolarità dei tempi e dei ritmi della giornata, la programmazione delle attività con la giusta alternanza tra proposte strutturate e gioco libero in relazione all'età dei bambini;

- il ruolo dell'educatore, ascoltatore ed osservatore attento e rispettoso dei ritmi di crescita di ciascun bambino, in grado di offrire un punto di riferimento sicuro ed un sostegno discreto all'autonomia ed alla sperimentazione individuale.

Articolo 13
Equipe di lavoro e coordinamento

13.1 Il personale educativo ed ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali e del rapporto numerico personale-bambini, tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

13.2 Il personale educativo ed ausiliario assegnato a ciascun servizio costituisce l'Equipe di lavoro, che è responsabile della realizzazione del progetto educativo sulla base delle finalità di cui al precedente art.12, attraverso una modalità collegiale di organizzazione del lavoro.

13.3 Le funzioni di coordinamento tecnico- organizzativo sono affidate al Coordinatore psico-pedagogico, che le attua nel rispetto delle finalità di cui all'art.12, mediante elaborazione e verifica del progetto educativo, sostegno tecnico e supervisione del lavoro d'equipe, promozione della formazione permanente del personale, monitoraggio costante della qualità pedagogica e della qualità percepita, controllo e supervisione sull'operato degli eventuali enti appaltatori dei servizi esternalizzati.

Articolo 14
Formazione permanente

14.1 La qualificazione del personale che opera nei servizi educativi comunali per la prima infanzia è un elemento fondante della qualità del servizio e viene realizzata dall'Amministrazione Comunale, quale ente gestore, in base a quanto disposto dalla vigente normativa regionale.

Articolo 15
Servizio di refezione

15.1 Nei nidi d'infanzia viene erogato un servizio di refezione sia per i bambini che per il personale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento comunale e secondo le tabelle dietetiche predisposte ed aggiornate sulla base delle indicazioni di specialisti individuati dall'Amministrazione Comunale ed attraverso il servizio sanitario pubblico.

15.2 Al fine di garantire il controllo e monitoraggio del servizio di refezione anche da parte degli utenti e degli operatori, è istituito un comitato mensa, di cui al precedente articolo 9.2.

Articolo 16
Raccordo con i servizi socio-sanitari pubblici

16.1 Il Comune, quale ente gestore dei servizi educativi per la prima infanzia, è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio, uniformandosi agli indirizzi impartiti in ordine alle seguenti materie:

- Informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico e sociale.

TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Articolo 17
Autorizzazione al funzionamento

17.1 Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, comunque denominati, operanti sul territorio comunale.

17.2 La normativa regionale vigente disciplina le modalità di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento.

Articolo 18
Accreditamento

18.1 Il procedimento per l'accreditamento è dettagliatamente indicato nell'allegato B della D.G.R 222/15, cui si rimanda.

18.2 Sono interessati al regime dell'accreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.

18.3 L'articolo 6 della Deliberazione Giunta Regionale 6 marzo 2015, n. 222 individua gli ulteriori requisiti di qualità che i soggetti titolari dei servizi in possesso dell'autorizzazione al funzionamento devono soddisfare, specifici per tipologia di servizio educativo.

18.4 I servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Savona sono stati accreditati in base alla normativa vigente.

18.5 L'accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato ed è condizionato al permanere – in capo al titolare del servizio – di tutti i requisiti che hanno dato luogo al rilascio nonché all'adeguamento ad ulteriori norme nazionali e regionali in materia.

Articolo 19
Vigilanza

Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate ed accreditate presenti sul territorio, anche mediante periodiche visite alle stesse da parte di funzionari del Servizio Asili Nido, per verificare le presenze dei bambini, il rispetto del rapporto numerico adulto-bambini, l'adeguatezza dei locali e delle attrezzature, l'organizzazione complessiva del servizio.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I
DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 1
Diritto all'informazione e carta dei servizi

L'Amministrazione Comunale riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione su prestazioni, interventi e servizi erogati direttamente o in convenzione.
La carta dei servizi, adottata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 328 del 8 novembre 2000, è lo strumento informativo di base a tutela delle situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi riconosciuti.

Art. 2
Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. , il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 3
Ricorsi

Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al direttore del settore competente, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4
Diritto di rivalsa

Il Comune eserciterà nei termini e modi previsti dalla legge il diritto di rivalsa per le somme anticipate per i servizi per i quali ciò si rende necessario.

Art. 5
Norme di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari.

Art. 6
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento che lo approva. Per i casi già in carico la situazione verrà rivista entro i sei mesi successivi all'approvazione del Regolamento in argomento e le eventuali variazioni verranno applicate con decorrenza dal giorno successivo a tale periodo.

Art. 7
Norme transitorie

Relativamente alla determinazione della quota di compartecipazione al pagamento della retta socioalberghiera di cui all'allegato A2:

1) nelle more dell'adozione del relativo atto da parte della Giunta Comunale:
- l'importo di cui al quarto capoverso dell'articolo "Criteri per il calcolo della compartecipazione dell'utente al pagamento della retta socio-alberghiera" é stabilito in euro 16,00 giornalieri;
- la soglia I.S.P.E. per la compartecipazione é stabilita in euro 60.000,00

2) in deroga al presente regolamento si concede un periodo massimo di 4 mesi finalizzato all'accoglimento delle D.S.U. e all'adeguamento della modalità di calcolo della quota di compartecipazione dell'utente.